Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/2080(INL)

1.9.2025

EMENDAMENTI
258 - 576

Progetto di relazione
Andrzej Buła
(PE774.283v02-00)

Digitalizzazione, intelligenza artificiale e gestione algoritmica sul luogo di lavoro – definizione del futuro del lavoro
(2025/2080(INL))

Emendamento 258
Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Giusi Princi, Raúl de la Hoz Quintano, Miriam Lexmann, Henrik Dahl, Maravillas Abadía Jover, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Christian Ehler

Proposta di risoluzione
Allegato I

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 259
Francesco Torselli, Chiara Gemma

Proposta di risoluzione
Allegato I

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 260
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – Testo della proposta legislativa richiesta

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla gestione algoritmica sul luogo di lavoro	***sull'intelligenza artificiale e la*** gestione algoritmica sul luogo di lavoro

Or. en

Emendamento 261
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della trasformazione e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.	(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della trasformazione e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro ***e sui lavoratori*** pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 262
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della trasformazione e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.	(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della trasformazione ***digitale*** e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 263
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della ***trasformazione*** e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.	(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della ***transizione digitale*** e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 264
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(1 bis) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) per determinare lo status di lavoratore. A condizione che soddisfino tali criteri, i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti, gli apprendisti e altri lavoratori atipici nonché i falsi lavoratori autonomi e i lavoratori non dichiarati potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'abuso dello status di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro

falsamente dichiarato che è spesso associata al lavoro non dichiarato. Il falso lavoro autonomo ricorre quando i lavoratori, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, sono formalmente dichiarati come lavoratori autonomi pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali persone dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno che la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all'effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

Or. en

Emendamento 265
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(1 ter) Conformemente alla convenzione n. 135 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui rappresentanti dei lavoratori (1971), attualmente ratificata da 24 Stati membri, i rappresentanti dei lavoratori possono essere individui riconosciuti come tali dal diritto o dalle prassi nazionali, che siano rappresentanti sindacali, vale a dire rappresentanti designati o eletti dai sindacati o dai loro iscritti, o rappresentanti eletti, vale a dire rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'impresa conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o ai contratti collettivi e le cui funzioni non comprendono attività riconosciute come prerogativa esclusiva dei sindacati nel

	paese interessato. Tale convenzione precisa che, se nella stessa impresa sono presenti sia i rappresentanti sindacali che i rappresentanti eletti, tale rappresentanza non può essere utilizzata per compromettere le posizioni dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti e che deve essere incoraggiata la cooperazione tra i rappresentanti eletti e i sindacati interessati o i loro rappresentanti.

Or. en

Emendamento 266
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(2) I sistemi di gestione algoritmica dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza, agevolare i processi decisionali e sostenere una migliore organizzazione del lavoro. Se utilizzati in modo responsabile e trasparente, tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro. La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale e garantirne l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia e il benessere generale dei lavoratori.	(2) I sistemi di gestione algoritmica dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza, agevolare i processi decisionali e sostenere una migliore organizzazione del lavoro. Se utilizzati in modo responsabile e trasparente, ***con il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel quadro del dialogo sociale,*** tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro ***nonché consolidare incrementi di produttività sostenibili***. La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale e garantirne l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia e il benessere generale dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 267
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(2) I sistemi di gestione algoritmica dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza, agevolare i processi decisionali e sostenere una migliore organizzazione del lavoro. Se utilizzati in modo responsabile e trasparente, tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro. La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale ***e garantirne*** l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia e il benessere generale dei lavoratori.	(2) I sistemi di gestione algoritmica dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza, agevolare i processi decisionali e sostenere una migliore organizzazione del lavoro. Se utilizzati in modo responsabile e trasparente, ***grazie a norme giuridiche chiare e all'effettivo coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori,*** tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro. La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale***, garantendone nel contempo*** l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia e il benessere generale dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 268
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(2) I sistemi di gestione algoritmica dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza, agevolare i processi decisionali e sostenere una migliore	(2) I sistemi di gestione algoritmica ***e di intelligenza artificiale*** dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza***, la produttività***, agevolare i processi

organizzazione del lavoro. Se utilizzati in modo responsabile e trasparente, tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro. La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale e garantirne l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia e il benessere generale dei lavoratori.

decisionali e sostenere una migliore organizzazione del lavoro. Se utilizzati in modo responsabile e trasparente ***con una sorveglianza umana sufficiente***, tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro. La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale e garantirne l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia e il benessere generale dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 269
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica impedisce ai lavoratori di far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].	(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica impedisce ai lavoratori di ***salvaguardare efficacemente la loro salute e la loro sicurezza, nonché di*** far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].
[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/public	[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/public

ations/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;	ations/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;

Or. en

Emendamento 270
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica impedisce ***ai lavoratori*** di far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento ***dei lavoratori*** e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].	(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica impedisce ***alle persone che svolgono un lavoro di salvaguardare efficacemente i loro diritti, la loro salute e la loro sicurezza, nonché*** di far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati ***individuali e collettivi***, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento ***delle persone che svolgono un lavoro*** e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni ***di lavoro ed è pertanto necessario per la corretta attuazione della gestione algoritmica sul luogo*** di lavoro[4].
[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;	[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;

Or. en

Emendamento 271
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica impedisce ai lavoratori di far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].	(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica ***e di intelligenza artificiale*** impedisce ***ai datori di lavoro di adottare tali sistemi sul luogo di lavoro e*** ai lavoratori di far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati ***e di lavoro***, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].
[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;	[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;

Or. en

Emendamento 272
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica impedisce	(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica impedisce

ai lavoratori di far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati***, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro***. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni ***migliora*** sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].	ai lavoratori di far valere efficacemente i loro diritti in materia di dati. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni ***può migliorare*** sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].
[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;	[4] OECD 2023. https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential;

Or. en

Emendamento 273
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(4) Benché il regolamento sull'IA rappresenti un significativo passo avanti nella disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, esso resta comunque insufficiente per affrontare pienamente le sfide poste dalla gestione algoritmica sul luogo di lavoro. Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione sul mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti e non sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che lascia una lacuna	(4) Benché il regolamento sull'IA rappresenti un significativo passo avanti nella disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, esso resta comunque insufficiente per affrontare pienamente le sfide poste dalla gestione algoritmica sul luogo di lavoro. Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione sul mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti e non sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. ***Non affronta pertanto le questioni sollevate dal crescente uso dei sistemi di IA, che, pur offrendo opportunità, comporta***

normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto degli strumenti di gestione digitale sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale.	***determinati rischi per quanto riguarda le limitazioni tecniche e le preoccupazioni etiche, associati al livello di autonomia di un sistema e al potenziale complessivo del relativo utilizzo quando gli esseri umani sono rimossi dal circuito, a partire dalla progettazione del modello.*** Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che lascia una lacuna normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto degli strumenti di gestione digitale sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale.
	Or. en

Emendamento 274
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(4) Benché il regolamento sull'IA ***rappresenti*** un ***significativo passo avanti nella disciplina dei*** sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ***esso resta comunque insufficiente per affrontare pienamente le sfide poste dalla gestione algoritmica sul*** luogo di lavoro***. Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione*** sul mercato***, sulla sicurezza dei prodotti e sugli*** obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti ***e*** non ***sul*** rapporto tra datore di lavoro e lavoratore***. Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai*** sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che ***lascia una lacuna normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto*** degli strumenti di gestione digitale ***sui diritti dei lavoratori***, ***sulle condizioni***	(4) Benché il regolamento sull'IA ***fornisca*** un ***quadro orizzontale per i*** sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ***compresi determinati strumenti relativi al*** luogo di lavoro***, il suo obiettivo principale è garantire l'immissione sicura dei sistemi di IA*** sul mercato ***interno e definire gli*** obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti***.*** Non ***intende disciplinare l'organizzazione interna del lavoro o il*** rapporto tra datore di lavoro e lavoratore***, dato che i*** sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA ***restano al di fuori del suo ambito di applicazione***, il che ***può comportare incertezza giuridica e approcci frammentati. È pertanto necessario valutare se siano necessarie misure mirate, proporzionate e favorevoli all'innovazione per affrontare l'uso specifico*** degli strumenti di gestione

di lavoro e ***sul dialogo sociale***.	digitale ***sul luogo di lavoro***, ***evitando nel contempo sovrapposizioni con i quadri esistenti*** e ***oneri amministrativi inutili per i datori di lavoro***.

Or. en

Emendamento 275
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(4) Benché il regolamento sull'IA rappresenti un significativo passo avanti nella disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, esso resta comunque insufficiente per affrontare pienamente le sfide poste dalla gestione algoritmica sul luogo di lavoro. Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione sul mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti e non sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che lascia una lacuna normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto degli strumenti di gestione digitale sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale.	(4) Benché il regolamento ***(UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] (regolamento*** sull'IA***)*** rappresenti un significativo passo avanti nella disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, esso resta comunque insufficiente per affrontare pienamente le sfide poste dalla gestione algoritmica sul luogo di lavoro. Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione sul mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti e non sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che lascia una lacuna normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto degli strumenti di gestione digitale sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale.

Or. en

Emendamento 276
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(4) Benché il regolamento sull'IA rappresenti un significativo passo avanti nella disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ***esso resta*** comunque ***insufficiente*** per ***affrontare pienamente*** le sfide poste dalla gestione algoritmica sul luogo di lavoro. Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione sul mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti e non sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che lascia una lacuna normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto degli strumenti di gestione digitale sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale.	(4) Benché il regolamento sull'IA rappresenti un significativo passo avanti nella disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ***anche nel settore dell'occupazione, permangono*** comunque ***lacune*** per ***quanto riguarda*** le sfide poste dalla gestione algoritmica ***e dall'IA*** sul luogo di lavoro. Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione sul mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti e non sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che lascia una lacuna normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto degli strumenti di gestione digitale sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale.

Or. en

Emendamento 277
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] [regolamento generale sulla protezione dei dati] risale al 2016 e non era espressamente concepito per affrontare le particolari sfide della protezione dei dati sul luogo di lavoro; da allora le realtà	***soppresso***

tecnologiche e quelle legate al luogo di lavoro si sono evolute in maniera significativa, rendendo necessario un aggiornamento e un rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili al lavoro, in quanto attualmente lasciano spazio a diverse interpretazioni. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce i requisiti di trasparenza e i limiti del trattamento dei dati, prevede divieti chiari soltanto nel caso di processi decisionali completamente automatizzati, il che non è pertanto sufficiente nella maggior parte dei contesti lavorativi. Oltretutto, il regolamento (UE) 2016/679 adotta un approccio individualistico e non conferisce diritti collettivi. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679, l'articolo 88 sulla protezione dei dati personali dei lavoratori è stato attuato in modo inadeguato e resta per lo più inefficace in quasi tutti gli Stati membri[6].

[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[6] Abraha (2023), Article 88 GDPR and the Interplay between EU and Member State Employee Data protection rules [L'articolo 88 RGPD e l'interazione tra le norme europee e quelle nazionali in materia di protezione dei dati dei lavoratori dipendenti], The Modern Law Review.

Or. en

Emendamento 278
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] [regolamento generale sulla protezione dei dati] risale al 2016 e non era espressamente concepito per affrontare le particolari sfide della protezione dei dati sul luogo di lavoro; da allora le realtà tecnologiche e quelle legate al luogo di lavoro si sono evolute in maniera significativa, rendendo necessario un aggiornamento e un rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili al lavoro, in quanto attualmente lasciano spazio a diverse interpretazioni. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce i requisiti di trasparenza e i limiti del trattamento dei dati, prevede divieti chiari soltanto nel caso di processi decisionali completamente automatizzati, il che non è pertanto sufficiente nella maggior parte dei contesti lavorativi. Oltretutto, il regolamento (UE) 2016/679 adotta un approccio individualistico e non conferisce diritti collettivi. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679, l'articolo 88 sulla protezione dei dati personali dei lavoratori è stato attuato in modo inadeguato e resta per lo più inefficace in quasi tutti gli Stati membri[6].	(5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento generale sulla protezione dei dati] risale al 2016 e non era espressamente concepito per affrontare le particolari sfide della protezione dei dati ***relative ai sistemi di gestione algoritmica automatizzati e semiautomatizzati*** sul luogo di lavoro; da allora le realtà tecnologiche e quelle legate al luogo di lavoro si sono evolute in maniera significativa, rendendo necessario un aggiornamento e un rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili al lavoro, in quanto attualmente lasciano spazio a diverse interpretazioni. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce i requisiti di trasparenza e i limiti del trattamento dei dati, prevede divieti chiari soltanto nel caso di processi decisionali completamente automatizzati, il che non è pertanto sufficiente nella maggior parte dei contesti lavorativi***, che includono anche processi decisionali semiautomatizzati***. Oltretutto, il regolamento (UE) 2016/679 adotta un approccio individualistico e non conferisce diritti collettivi. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679, l'articolo 88 sulla protezione dei dati personali dei lavoratori è stato attuato in modo inadeguato e resta per lo più inefficace in quasi tutti gli Stati membri[6].
[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la	[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[6] Abraha (2023), Article 88 GDPR and the Interplay between EU and Member State Employee Data protection rules [L'articolo 88 RGPD e l'interazione tra le norme europee e quelle nazionali in materia di protezione dei dati dei lavoratori dipendenti], The Modern Law Review.

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[6] Abraha (2023), Article 88 GDPR and the Interplay between EU and Member State Employee Data protection rules [L'articolo 88 RGPD e l'interazione tra le norme europee e quelle nazionali in materia di protezione dei dati dei lavoratori dipendenti], The Modern Law Review.

Or. en

Emendamento 279
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] [regolamento generale sulla protezione dei dati] ***risale al 2016*** e ***non era espressamente concepito per affrontare le particolari sfide della protezione dei dati sul luogo di lavoro; da allora*** le realtà tecnologiche e quelle legate al luogo di lavoro si sono evolute in maniera significativa, rendendo necessario ***un aggiornamento e*** un rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili al lavoro, in quanto attualmente lasciano spazio a diverse interpretazioni. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce i requisiti di trasparenza e i limiti del trattamento dei dati, prevede divieti chiari soltanto nel caso di processi decisionali completamente automatizzati, il che non è pertanto sufficiente nella maggior parte dei contesti lavorativi. Oltretutto, il regolamento (UE) 2016/679 adotta un approccio individualistico e non conferisce diritti collettivi. Dall'entrata in	(5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] [regolamento generale sulla protezione dei dati] ***stabilisce diritti*** e ***principi fondamentali, tra cui la trasparenza, la correttezza, la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati. Dalla sua adozione*** le realtà tecnologiche e quelle legate al luogo di lavoro si sono ***tuttavia*** evolute in maniera significativa, rendendo necessario un rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili al lavoro, in quanto attualmente lasciano spazio a diverse interpretazioni. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce i requisiti di trasparenza e i limiti del trattamento dei dati, prevede divieti chiari soltanto nel caso di processi decisionali completamente automatizzati, il che non è pertanto sufficiente nella maggior parte dei contesti lavorativi. Oltretutto, il regolamento (UE) 2016/679 adotta un approccio individualistico e non conferisce diritti collettivi. Dall'entrata in

vigore del regolamento (UE) 2016/679, l'articolo 88 sulla protezione dei dati personali dei lavoratori è stato attuato in modo inadeguato e resta per lo più inefficace in quasi tutti gli Stati membri[6].

[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[6] Abraha (2023), Article 88 GDPR and the Interplay between EU and Member State Employee Data protection rules [L'articolo 88 RGPD e l'interazione tra le norme europee e quelle nazionali in materia di protezione dei dati dei lavoratori dipendenti], The Modern Law Review.

vigore del regolamento (UE) 2016/679, l'articolo 88 sulla protezione dei dati personali dei lavoratori è stato attuato in modo inadeguato e resta per lo più inefficace in quasi tutti gli Stati membri[6].

[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[6] Abraha (2023), Article 88 GDPR and the Interplay between EU and Member State Employee Data protection rules [L'articolo 88 RGPD e l'interazione tra le norme europee e quelle nazionali in materia di protezione dei dati dei lavoratori dipendenti], The Modern Law Review.

Or. en

Emendamento 280
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(5 bis) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati) rappresenta un quadro giuridico applicabile orizzontalmente per tutelare i diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, compresi i diritti dei lavoratori. Il GDPR precede tuttavia l'uso diffuso dei sistemi di intelligenza artificiale sul luogo di lavoro e non affronta adeguatamente i

rischi specifici posti dal monitoraggio algoritmico, dalla profilazione e dal processo decisionale nei contesti occupazionali. In particolare, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), che disciplina il diritto di accedere a informazioni significative sul processo decisionale automatizzato, si applica solo ai processi completamente automatizzati, lasciando lacune significative laddove la sorveglianza umana sia nominale o non sostanziale. Inoltre l'articolo 88 sulla protezione dei dati personali dei lavoratori è stato attuato in modo inadeguato e resta per lo più inefficace in tutti gli Stati membri. Poiché il GDPR tutela un diritto individuale, non può garantire garanzie collettive, lasciando i lavoratori e i loro rappresentanti senza mezzi sufficienti per difendere collettivamente i loro diritti di fronte a sistemi di IA complessi.

Or. en

Emendamento 281
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(6) ***La direttiva n. 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[7] [direttiva in materia di informazione e consultazione] fornisce semplicemente informazioni generali sul diritto collettivo alla consultazione, ***mentre la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e*** del ***Consiglio***[8], ***del 20 giugno 2019,*** [direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili] non fa espressamente riferimento al diritto all'informazione sui sistemi di gestione algoritmica e non è sufficientemente specifica per affrontare la complessità di	(6) ***L'articolo 2 della*** [direttiva in materia di informazione e consultazione][7] fornisce semplicemente informazioni generali sul diritto collettivo ***all'informazione e*** alla consultazione ***in merito all'evoluzione***, ***ai cambiamenti di rilievo e alle misure anticipatrici di un'impresa o dell'organizzazione*** del ***lavoro***, ***fatte salve limitazioni la*** [direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili][8] non fa espressamente riferimento al diritto all'informazione sui sistemi di gestione algoritmica e non è sufficientemente specifica per affrontare la

tale sistema. ***Le due direttive non garantiscono*** il diritto dei lavoratori all'informazione sul funzionamento, sulla logica ***o*** sulle incidenze dei sistemi algoritmici sulla loro organizzazione e valutazione del lavoro***; né coinvolgono i lavoratori***.

complessità di tale sistema. ***La presente direttiva mira pertanto a garantire*** il diritto ***collettivo*** dei lavoratori all'informazione ***e alla consultazione*** sul funzionamento, sulla logica ***e*** sulle incidenze dei sistemi algoritmici sulla loro organizzazione e valutazione del lavoro.

[7] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[8] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[7] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[8] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

Or. en

Emendamento 282
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(6) La direttiva n. 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] [direttiva in materia di informazione e consultazione] fornisce semplicemente informazioni generali sul diritto collettivo alla consultazione, mentre la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], del 20 giugno 2019, [direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili] non fa espressamente	(6) La direttiva n. 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] [direttiva in materia di informazione e consultazione] fornisce semplicemente informazioni generali sul diritto collettivo alla consultazione, mentre la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], del 20 giugno 2019, [direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili] non fa espressamente

riferimento al diritto all'informazione sui sistemi di gestione algoritmica e non è sufficientemente specifica per affrontare la complessità di tale sistema. ***Le due direttive non garantiscono il diritto dei lavoratori all'informazione sul funzionamento, sulla logica o sulle incidenze dei sistemi algoritmici sulla loro organizzazione e valutazione del lavoro; né coinvolgono i lavoratori.***

riferimento al diritto all'informazione sui sistemi di gestione algoritmica e non è sufficientemente specifica per affrontare la complessità di tale sistema.

[7] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[8] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[7] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[8] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

Or. en

Emendamento 283
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(6 bis) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei

criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) per determinare lo status di lavoratore. A condizione che soddisfino tali criteri, i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti, gli apprendisti e altri lavoratori atipici nonché i falsi lavoratori autonomi e i lavoratori non dichiarati potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 284
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(6 bis) L'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro giuste ed eque che siano sane, sicure e dignitose. L'articolo 27 della Carta tutela il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. L'articolo 8 della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. L'articolo 12 della Carta stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e di associazione a tutti i livelli. L'articolo 16 della Carta riconosce la libertà d'impresa. L'articolo 21 della Carta vieta la discriminazione.

Or. en

Emendamento 285
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(6 ter) La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro tutelano i diritti dei lavoratori alla vita privata, alla non discriminazione e alla libertà di associazione, che possono essere influenzati dal ricorso al processo decisionale algoritmico.

Or. en

Emendamento 286
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(7) Nell'Unione sono circa 20 milioni i lavoratori autonomi individuali, che rappresentano quasi il 10 % della forza lavoro[9]. ***Pur non fruendo di una protezione sociale integrale, sono comunque soggetti a processi decisionali automatizzati, al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni. Per garantire equità e prevenire lo sfruttamento in tutte le modalità di lavoro moderno, è auspicabile che le disposizioni della presente direttiva si applichino ai lavoratori autonomi individuali.***	***soppresso***

9

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200615-1?utm_source=chatgpt.com

Or. en

Emendamento 287
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(7) Nell'Unione sono circa 20 milioni i lavoratori autonomi individuali, che rappresentano quasi il 10 % della forza lavoro[9]. ***Pur*** non ***fruendo*** di una protezione sociale integrale***, sono comunque*** soggetti a processi decisionali automatizzati, al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni. Per garantire equità e prevenire lo sfruttamento in tutte le modalità di lavoro moderno, è auspicabile che le disposizioni della presente direttiva si applichino ai lavoratori autonomi individuali.	(7) Nell'Unione sono circa 20 milioni i lavoratori autonomi individuali, che rappresentano quasi il 10 % della forza lavoro[9]. ***A seconda dei loro accordi contrattuali e delle loro attività,*** non ***fruiscono*** di una protezione sociale integrale ***e sono*** soggetti a processi decisionali automatizzati, al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni ***da parte del committente del servizio***. Per garantire equità e prevenire lo sfruttamento in tutte le modalità di lavoro moderno, è auspicabile che le disposizioni della presente direttiva si applichino ai lavoratori autonomi individuali. ***Tali diritti seguono gli orientamenti della Commissione sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (2022/C 374/02), che allineano la prassi sui lavoratori autonomi individuali ai diritti degli altri lavoratori.***
[9] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200615-1?utm_source=chatgpt.com	[9] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200615-1?utm_source=chatgpt.com

Or. en

Emendamento 288
Liesbet Sommen, Andrzej Buła

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(7) Nell'Unione sono circa 20 milioni i lavoratori autonomi individuali, che rappresentano quasi il 10 % della forza lavoro[9]. Pur non fruendo di una protezione sociale integrale, sono comunque soggetti a processi decisionali automatizzati, al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni. Per garantire equità e prevenire lo sfruttamento in tutte le modalità di lavoro moderno, è auspicabile che le disposizioni della presente direttiva si applichino ai lavoratori autonomi individuali.	(7) Nell'Unione sono circa 20 milioni i lavoratori autonomi individuali, che rappresentano quasi il 10 % della forza lavoro[9]. Pur non fruendo di una protezione sociale integrale, sono comunque soggetti a processi decisionali automatizzati, al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni. Per garantire equità e prevenire lo sfruttamento in tutte le modalità di lavoro moderno, è auspicabile che le disposizioni della presente direttiva si applichino ***anche*** ai lavoratori autonomi individuali.
9 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200615-1?utm_source=chatgpt.com	9 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200615-1?utm_source=chatgpt.com

Or. en

Emendamento 289
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(7 bis) Conformemente alla convenzione n. 135 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui rappresentanti dei lavoratori (1971), attualmente ratificata da 24 Stati membri, i rappresentanti dei lavoratori possono essere individui

riconosciuti come tali dal diritto o dalle prassi nazionali, che siano rappresentanti sindacali, vale a dire rappresentanti designati o eletti dai sindacati o dai loro iscritti, o rappresentanti eletti, vale a dire rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'impresa conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o ai contratti collettivi e le cui funzioni non comprendono attività riconosciute come prerogativa esclusiva dei sindacati nel paese interessato. Tale convenzione precisa che, se nella stessa impresa sono presenti sia i rappresentanti sindacali che i rappresentanti eletti, tale rappresentanza non può essere utilizzata per compromettere le posizioni dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti e che deve essere incoraggiata la cooperazione tra i rappresentanti eletti e i sindacati interessati o i loro rappresentanti.

Or. en

Emendamento 290
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime comuni dell'Unione per l'uso della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, garantendo una maggiore trasparenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, anche quelle di piccole e medie dimensioni, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica. Migliorerà inoltre la chiarezza e la prevedibilità per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, arricchendone l'esperienza	(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime comuni dell'Unione per l'uso della gestione algoritmica ***e dell'intelligenza artificiale*** sul luogo di lavoro, garantendo una maggiore trasparenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, anche quelle di piccole e medie dimensioni, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica ***e di IA che possono stimolare la produttività e la competitività dell'UE***. Migliorerà inoltre la chiarezza e la

lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico nei contesti occupazionali,	prevedibilità per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, arricchendone l'esperienza lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico ***e basato sull'IA*** nei contesti occupazionali,

Or. en

Emendamento 291
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime comuni dell'Unione per l'uso della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, garantendo una maggiore trasparenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, anche quelle di piccole e medie dimensioni, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica. Migliorerà inoltre la chiarezza e la prevedibilità per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, arricchendone l'esperienza lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico nei contesti occupazionali,	(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime comuni dell'Unione per l'uso della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, garantendo una maggiore trasparenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, anche quelle di piccole e medie dimensioni, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica. Migliorerà inoltre la chiarezza e la prevedibilità per ***le persone che svolgono un lavoro, compresi*** i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, arricchendone l'esperienza lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico nei contesti occupazionali,

Or. en

Emendamento 292
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime comuni dell'Unione per l'uso della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, garantendo una maggiore trasparenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, anche quelle di piccole e medie dimensioni, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica. Migliorerà inoltre la chiarezza e la prevedibilità per i lavoratori ***subordinati e i lavoratori autonomi individuali***, arricchendone l'esperienza lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico nei contesti occupazionali,	(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime comuni dell'Unione per l'uso della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, garantendo una maggiore trasparenza e certezza del diritto in tutti gli Stati membri. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, anche quelle di piccole e medie dimensioni, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica. Migliorerà inoltre la chiarezza e la prevedibilità per i lavoratori, arricchendone l'esperienza lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico nei contesti occupazionali,

Or. en

Emendamento 293
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(8 bis) Il consenso sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere liberamente prestato, e in situazioni di evidente squilibrio tale consenso liberamente prestato è altamente improbabile. Il consenso non dovrebbe pertanto costituire un motivo legittimo per il trattamento dei dati personali ai fini del monitoraggio automatizzato o del processo decisionale automatizzato, dato lo squilibrio di potere

	tra l'interessato e il titolare del trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro e dell'esecuzione di un contratto;

Or. en

Emendamento 294
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 1	***soppresso***
Oggetto e ambito di applicazione	
1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per l'uso trasparente della gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	
2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi committenti di servizi.	

Or. en

Emendamento 295
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per ***l'uso trasparente della gestione algoritmica*** sul luogo di lavoro.	1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per ***migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati dei lavoratori promuovendo la trasparenza, l'equità, la sorveglianza umana, la sicurezza e la responsabilità quando si applicano sistemi di***

	monitoraggio automatizzati e sistemi decisionali automatizzati sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 296
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per ***l'uso*** trasparente della gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per ***un uso*** trasparente***, sicuro e corretto*** della gestione algoritmica sul luogo di lavoro***, sulla base del principio irrefutabile del "controllo umano", compresi i sistemi automatizzati e semiautomatizzati come l'intelligenza artificiale***.

Or. en

Emendamento 297
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per ***l'uso trasparente*** della gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per ***promuovere la trasparenza, l'equità, la sorveglianza umana, la partecipazione dei lavoratori e la protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali nell'uso dell'intelligenza artificiale e*** della gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 298
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce ***requisiti minimi*** per l'uso trasparente della gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. La presente direttiva stabilisce ***norme per la diffusione e*** per l'uso trasparente***, corretto e non discriminatorio*** della gestione algoritmica sul luogo di lavoro***, nonché per la protezione dei lavoratori in relazione al trattamento dei loro dati personali***.

Or. en

Emendamento 299
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro ***nell'Unione***, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi committenti di servizi.	2. Essa si applica a tutti i lavoratori***, con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in uno Stato membro,*** e ***a tutti i*** datori di lavoro, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi committenti di servizi ***nel mercato unico***.

Or. en

Emendamento 300
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Essa ***si applica a tutti i lavoratori*** e ***datori di lavoro nell'Unione***, nonché ***ai lavoratori autonomi*** individuali e ***ai relativi committenti di servizi***.	2. Essa ***stabilisce norme minime per migliorare le condizioni di lavoro*** e ***la tutela dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza***, nonché ***la protezione dei dati*** individuali e ***collettivi delle persone che svolgono un lavoro***.

Or. en

Emendamento 301
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione***, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi committenti di servizi***.	2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione.

Or. en

Emendamento 302
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione***, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi committenti di servizi***.	2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione.

Or. en

Emendamento 303
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi ***committenti di servizi***.	2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi ***enti aggiudicatori***.

Or. en

Emendamento 304
Sérgio Humberto

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità, così da garantire che gli oneri amministrativi e di conformità siano adeguati alle dimensioni dell'impresa, alla natura delle tecnologie utilizzate e al livello di rischio connesso, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole imprese.

Or. pt

Emendamento 305
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725 o la direttiva 2002/58/CE o (UE) 2016/680.

Or. en

Emendamento 306
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 ter. La presente direttiva si applica a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, a tutte le persone che svolgono un lavoro, compresi i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, e ai datori di lavoro o ai relativi committenti di servizi nell'Unione.

Or. en

Emendamento 307
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:	***soppresso***

1. "gestione algoritmica": l'uso di sistemi automatizzati per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni con mezzi elettronici per quanto riguarda le prestazioni lavorative e le condizioni di lavoro dei lavoratori, tra cui i sistemi che trattano dati personali per supervisionare le attività all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché i sistemi che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali, quali l'organizzazione degli incarichi di lavoro, il reddito, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le promozioni e la situazione contrattuale;

2. "lavoratore subordinato": una persona che si ritiene abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto dell'Unione e nazionale, compresi i contratti collettivi e le prassi nazionali;

3. "lavoratore autonomo individuale": una persona priva di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro e che si avvale principalmente del proprio lavoro personale per la prestazione dei servizi del caso;

4. "datore di lavoro", la persona fisica o giuridica che è parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori, conformemente alle leggi e prassi nazionali;

5. "committente di servizi": una persona fisica o giuridica che è parte di un accordo contrattuale con un lavoratore autonomo individuale per la prestazione di servizi o compiti specifici.

Or. en

Emendamento 308
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes,

Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. "gestione algoritmica": ***l'uso di*** sistemi ***automatizzati per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni con mezzi elettronici per quanto riguarda le prestazioni lavorative e le condizioni*** di ***lavoro dei lavoratori, tra cui*** i sistemi ***che trattano dati personali per supervisionare le attività all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché i sistemi che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali, quali l'organizzazione degli incarichi di lavoro, il reddito, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le promozioni e la situazione contrattuale***;	1. "gestione algoritmica": ***i*** sistemi di ***monitoraggio automatizzati e*** i sistemi ***decisionali automatizzati***;

Or. en

Emendamento 309
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. "gestione algoritmica": l'uso di sistemi ***automatizzati per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni con mezzi elettronici per quanto riguarda le prestazioni lavorative*** e ***le condizioni*** di ***lavoro dei lavoratori, tra cui i*** sistemi ***che trattano dati personali per supervisionare le attività*** all'interno dell'ambiente di lavoro***,***	1. "gestione algoritmica": l'uso di sistemi ***di monitoraggio automatizzati*** e di sistemi ***decisionali automatizzati*** all'interno dell'ambiente di lavoro;

nonché i sistemi che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali, quali l'organizzazione degli incarichi di lavoro, il reddito, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le promozioni e la situazione contrattuale;

Or. en

Emendamento 310
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. "gestione algoritmica": l'uso di sistemi automatizzati per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni con mezzi elettronici per quanto riguarda le prestazioni lavorative e le condizioni di lavoro dei lavoratori, tra cui i sistemi che trattano dati personali per supervisionare le attività all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché i sistemi che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa ***sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali***, quali l'organizzazione degli incarichi di lavoro, il reddito, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le promozioni e la situazione contrattuale;	1. "gestione algoritmica": l'uso di sistemi automatizzati ***o semiautomatizzati, compresa l'intelligenza artificiale,*** per monitorare, supervisionare, valutare, ***prevedere,*** adottare o sostenere decisioni ***o raccomandazioni*** con mezzi elettronici per quanto riguarda le prestazioni lavorative e le condizioni di lavoro dei lavoratori, tra cui i sistemi che ***raccolgono o*** trattano dati personali ***e collettivi*** per supervisionare le attività all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché i sistemi che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa ***sulle persone che svolgono un lavoro***, quali l'organizzazione degli incarichi di lavoro, il reddito, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le promozioni e la situazione contrattuale***, comprese l'assunzione e la rottura del contratto di qualsiasi tipo***;

Or. en

Emendamento 311
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. "gestione algoritmica": l'uso di sistemi automatizzati per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni con mezzi elettronici per quanto riguarda le prestazioni lavorative ***e le condizioni di lavoro*** dei lavoratori***, tra cui i sistemi che trattano dati personali per supervisionare*** le attività all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché ***i*** sistemi che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali, quali ***l'organizzazione degli*** incarichi di lavoro, il reddito, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le promozioni e la situazione contrattuale;	1. "gestione algoritmica": l'uso ***o il sostegno*** di sistemi automatizzati per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni con mezzi elettronici per quanto riguarda le prestazioni lavorative dei lavoratori ***subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o*** le attività ***svolte*** all'interno dell'ambiente di lavoro***, anche raccogliendo dati personali***, nonché ***l'uso di*** sistemi ***automatizzati*** che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali ***e sulle loro condizioni di lavoro***, quali ***la selezione e l'assunzione, l'accesso agli*** incarichi di lavoro ***e la relativa organizzazione***, il reddito, la sicurezza e la salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le promozioni***, le misure disciplinari*** e la situazione contrattuale***, in particolare il licenziamento***;

Or. en

Emendamento 312
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. "intelligenza artificiale": un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali

previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

Or. en

Emendamento 313
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. "sistemi di monitoraggio automatizzati": i sistemi utilizzati per effettuare, o che sostengono, il monitoraggio, la supervisione o la valutazione, tramite strumenti elettronici, dell'assunzione, delle prestazioni lavorative dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali o delle attività svolte nell'ambiente di lavoro, anche raccogliendo dati personali;

Or. en

Emendamento 314
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. "sistemi di monitoraggio automatizzati": i sistemi utilizzati per effettuare, o che sostengono, il monitoraggio, la supervisione o la valutazione, tramite strumenti elettronici, delle prestazioni lavorative o delle attività svolte nell'ambiente di lavoro, anche

raccogliendo dati personali;

Or. en

Emendamento 315
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 ter. "sistemi decisionali automatizzati": i sistemi utilizzati per prendere o sostenere, tramite strumenti elettronici, decisioni che incidono significativamente sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali, comprese le loro condizioni di lavoro, in particolare decisioni che influenzano la loro assunzione, il loro accesso agli incarichi di lavoro e la relativa organizzazione, i loro guadagni, compresa la fissazione del prezzo dei singoli incarichi, la loro sicurezza e salute, il loro orario di lavoro, il loro accesso alla formazione, la loro promozione o suo equivalente, e la loro situazione contrattuale, compresa la limitazione, la sospensione o la chiusura della loro situazione contrattuale o del loro rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 316
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 ter. "sistemi decisionali automatizzati": i sistemi utilizzati per prendere o sostenere, tramite strumenti elettronici, decisioni che incidono sui lavoratori subordinati e sui lavoratori autonomi individuali, in particolare decisioni che influenzano la loro assunzione, l'organizzazione degli incarichi di lavoro, i loro guadagni, la loro salute e sicurezza sul lavoro, il loro orario di lavoro, la loro produttività, compreso il tempo previsto per il completamento dei compiti, il loro accesso alla formazione, la loro promozione o suo equivalente, la loro situazione contrattuale e le decisioni penalizzanti;

Or. en

Emendamento 317
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. "lavoratore subordinato": una persona che si ritiene abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto dell'Unione e nazionale, ***compresi i*** contratti collettivi ***e le*** prassi ***nazionali***;	2. "lavoratore subordinato": una persona che ***ha, o*** si ritiene ***che*** abbia***,*** un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto dell'Unione e nazionale, ***dai*** contratti collettivi ***o dalle*** prassi ***in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia)***;

Or. en

Emendamento 318
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. "lavoratore subordinato": una persona che si ritiene abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto ***dell'Unione e nazionale***, ***compresi i*** contratti collettivi ***e le*** prassi ***nazionali***;	2. "lavoratore subordinato": una persona che ***ha, o che*** si ritiene ***che*** abbia***,*** un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto***, dai*** contratti collettivi ***o dalle*** prassi ***in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;

Or. en

Emendamento 319
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. "lavoratore subordinato": ***una*** persona che si ritiene abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto ***dell'Unione e nazionale***, ***compresi i*** contratti collettivi ***e le*** prassi ***nazionali***;	2. "lavoratore subordinato": ***qualsiasi*** persona che ***ha, o*** si ritiene ***che*** abbia***,*** un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto***, dai*** contratti collettivi ***o dalle*** prassi ***in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;

Or. en

Emendamento 320
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. "lavoratore subordinato": una	2. "lavoratore subordinato": una

persona che si ritiene abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto dell'Unione e nazionale, compresi i contratti collettivi e le prassi nazionali;	persona che si ritiene abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro***, a norma del diritto pubblico o privato,*** quale definito dal diritto dell'Unione e nazionale, compresi i contratti collettivi e le prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 321
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. "lavoratore autonomo individuale": una persona priva di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro e che si avvale principalmente del proprio lavoro personale per la prestazione dei servizi del caso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 322
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. "datore di lavoro"***,*** la persona fisica o giuridica che è parte ***dei contratti*** o ***rapporti*** di lavoro con ***i lavoratori***, conformemente alle leggi e prassi nazionali;	4. "datore di lavoro"***:*** la persona fisica o giuridica che è parte ***di un contratto di lavoro*** o ***di un rapporto*** di lavoro con ***un lavoratore***, conformemente alle leggi e prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 323
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. "datore di lavoro"***, la*** persona fisica o giuridica che ***è parte dei contratti o rapporti*** di lavoro con ***i lavoratori, conformemente alle leggi*** e ***prassi nazionali***;	4. "datore di lavoro"***: qualsiasi*** persona fisica o giuridica che ***ha, o si ritiene che abbia, un rapporto*** di lavoro con ***il lavoratore e che ha la responsabilità dell'impresa*** e***/o dello stabilimento***;

Or. en

Emendamento 324
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 bis. "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 325
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 ter. "luogo di lavoro": spazi pubblici e privati fisici o virtuali in cui persone fisiche partecipano a processi di selezione e assunzione o si impegnano in compiti e responsabilità assegnati dal loro datore di lavoro o, in caso di lavoro autonomo,

	dall'organizzazione cui sono affiliate, compresi i luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, fa una pausa o consuma un pasto, usa i servizi igienici, le docce e gli spogliatoi, gli spostamenti, i viaggi, le formazioni o gli eventi legati al lavoro, le comunicazioni connesse al lavoro, comprese quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e gli alloggi forniti dal datore di lavoro;

Or. en

Emendamento 326
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. "committente di servizi": una persona fisica o giuridica che è parte di un accordo contrattuale con un lavoratore autonomo individuale per la prestazione di servizi o compiti specifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 327
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. "committente di servizi": una persona fisica o giuridica che è parte di un accordo contrattuale con un lavoratore autonomo individuale per la prestazione di servizi o compiti specifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 328
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 bis. "persona che svolge un lavoro": un individuo che svolge un lavoro e che si avvale principalmente del proprio lavoro personale per la prestazione dei servizi del caso, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto da parte dei soggetti interessati, compresi i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali.

Or. en

Emendamento 329
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 bis. "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori, quali i sindacati e i rappresentanti riconosciuti liberamente eletti o designati dai lavoratori conformemente al diritto e alle prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 330
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes,

Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 bis. "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori, quali i sindacati e i rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori conformemente al diritto e alle prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 331
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 ter. "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori, quali i sindacati e i rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori conformemente al diritto e alle prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 332
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 quater. "sistema di intelligenza artificiale (IA)": un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la

diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

Or. en

Emendamento 333
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 quinquies. "comportamento": le attività di una persona che svolge un lavoro in risposta a stimoli esterni o interni, tra cui le attività osservabili oggettivamente, le attività osservabili introspettivamente e i processi non consci;

Or. en

Emendamento 334
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 sexies. "principio del 'controllo umano'": in qualsiasi sistema che comporti l'automazione, la semiautomazione o l'intelligenza artificiale, gli esseri umani devono conservare l'autorità ultima e la sorveglianza sui processi decisionali, al fine di garantire che i sistemi sostengano il giudizio umano anziché sostituirlo o annullarlo, mantenendo la responsabilità,

le considerazioni etiche e la sicurezza;

Or. en

Emendamento 335
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 septies. "sorveglianza umana": il processo volto a prevenire o ridurre al minimo, attraverso il principio del "controllo umano", i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere dall'uso di sistemi di gestione algoritmica, conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare qualora tali rischi persistano nonostante l'applicazione di altri requisiti per prevenirli;

Or. en

Emendamento 336
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 5 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 octies. "dati collettivi": sul luogo di lavoro, i dati aggregati relativi a un gruppo di persone che svolgono un lavoro, che rappresentano modelli, comportamenti o caratteristiche analizzati a livello di gruppo;

Or. en

Emendamento 337
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Intermediari
	Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario godano dello stesso livello di protezione garantito a norma della presente direttiva alle persone che hanno un rapporto contrattuale diretto con un datore di lavoro o un ente aggiudicatore. A tal fine, gli Stati membri adottano misure, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, per istituire meccanismi adeguati che comprendano, se del caso, sistemi di responsabilità solidale.

Or. en

Emendamento 338
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Trasparenza e accesso alle informazioni	
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ai loro rappresentanti,	

informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli, compresa una descrizione generale della loro finalità;

(b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi individuali, tra cui i dati relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;

(c) una chiara indicazione del fatto che i dati raccolti sono utilizzati per svolgere un processo decisionale automatizzato e, se del caso, una descrizione della natura e della portata di tali decisioni.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate nel modo seguente:

a) il primo giorno di lavoro o prima del primo giorno di lavoro per i lavoratori subordinati e il primo giorno di validità del contratto per i lavoratori autonomi individuali;

b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono in maniera sostanziale sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio e sulla valutazione delle prestazioni lavorative;

c) in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in maniera chiara e facilmente comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi

forniscano le informazioni in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi individuali, evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in formati accessibili alle persone con disabilità.

5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.

Or. en

Emendamento 339
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – titolo

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Trasparenza ***e accesso alle informazioni***	Trasparenza

Or. en

Emendamento 340
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ai ***loro rappresentanti***, informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto ***o un rapporto di lavoro***, nonché ai ***rappresentanti dei lavoratori e***, ***su richiesta, alle autorità nazionali competenti, le necessarie*** informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 341
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro ***e i committenti di servizi*** forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori ***e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto***, ***nonché*** ai loro rappresentanti, informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori, ***e/o*** ai loro rappresentanti, informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 342
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, ***o a qualsiasi persona che svolge un lavoro,*** nonché ai loro rappresentanti, informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 343
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano, rispettivamente, ai loro lavoratori e ai lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni scritte sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica ***o di intelligenza artificiale*** sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 344
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***provvedono affinché i*** datori di lavoro e ***i committenti di servizi forniscano***, rispettivamente, ***ai*** loro lavoratori e ***ai*** lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ***ai*** loro rappresentanti, ***informazioni scritte*** sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri ***impongono ai*** datori di lavoro e ***agli enti aggiudicatori***, rispettivamente, ***di informare per iscritto i*** loro lavoratori e ***i*** lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ***i*** loro rappresentanti ***e***, ***su richiesta, le autorità nazionali competenti,*** sull'uso effettivo o sull'uso previsto di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 345
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 ***comprendono***:	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 ***riguardano***:

Or. en

Emendamento 346
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli, compresa una descrizione ***generale*** della loro finalità;	a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli, compresa una descrizione ***dettagliata del loro modello e*** della loro finalità***, incluse informazioni sullo sviluppatore, sul deployer e sugli impatti valutati sulle persone che svolgono un lavoro***;

Or. en

Emendamento 347
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli, compresa una descrizione generale della loro finalità;	a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli, compresa una descrizione generale della loro finalità***, dei processi lavorativi e dei lavoratori interessati***;

Or. en

Emendamento 348
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli, compresa una descrizione generale della loro finalità;	a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica ***o di intelligenza artificiale*** o che si intende introdurli, compresa una descrizione generale della loro finalità ***e del loro funzionamento***;

Or. en

Emendamento 349
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli***, compresa una descrizione generale della loro finalità***;	a) una dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi di gestione algoritmica o che si intende introdurli;

Or. en

Emendamento 350
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi individuali, tra cui i dati relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;	b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi individuali, tra cui i dati relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate***, supervisionate o valutate da tali sistemi, compresa la valutazione da parte del committente del servizio***;

Or. en

Emendamento 351
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi individuali, tra cui i dati relativi al	b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi individuali, tra cui i dati relativi al

comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;	comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate***, supervisionate o valutate***;

Or. en

Emendamento 352
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ***ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi individuali***, tra cui i dati relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;	b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ***alle persone che svolgono un lavoro***, tra cui i dati ***personali e collettivi*** relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;

Or. en

Emendamento 353
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori ***subordinati o ai lavoratori autonomi individuali***, tra cui i dati relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;	b) le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori, tra cui i dati relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;

Or. en

Emendamento 354
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	b bis) la finalità dei dati raccolti in relazione al monitoraggio automatizzato e al processo decisionale automatizzato e le modalità con cui il sistema deve svolgerli;

Or. en

Emendamento 355
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	b ter) le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali sistemi;

Or. en

Emendamento 356
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	b quater) le categorie di dati e i principali parametri di cui tali sistemi tengono conto come motivi alla base delle decisioni e l'importanza relativa di tali principali parametri nel processo decisionale automatizzato, compreso il modo in cui i dati personali o il comportamento della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali

incidono sulle decisioni;

Or. en

Emendamento 357
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b quinquies (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	b quinquies) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali trattati da tali sistemi e l'eventuale trasmissione o trasferimento di tali dati personali, anche all'interno di un gruppo di imprese;

Or. en

Emendamento 358
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) una chiara indicazione del fatto che i dati raccolti sono utilizzati per svolgere un processo decisionale automatizzato e, se del caso, una descrizione della natura e della portata di tali decisioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 359
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) una chiara indicazione del fatto che i dati raccolti sono utilizzati per svolgere un processo decisionale automatizzato e, se del caso, una descrizione della natura e della portata di tali decisioni.	c) una chiara indicazione del fatto che i dati raccolti sono utilizzati per svolgere ***o sostenere*** un processo decisionale automatizzato e, se del caso, una descrizione della natura e della portata di tali decisioni***, in particolare il potenziale impatto sulle condizioni di lavoro, sulla programmazione, sulla retribuzione e sulla valutazione delle prestazioni***.

Or. en

Emendamento 360
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) una chiara indicazione del fatto che i dati raccolti sono utilizzati per svolgere un processo decisionale automatizzato e, se del caso, una descrizione della natura e della portata di tali decisioni.	c) una chiara indicazione del fatto che i dati raccolti sono utilizzati per svolgere un processo decisionale automatizzato ***o semiautomatizzato*** e, se del caso, una descrizione della natura e della portata di tali decisioni.

Or. en

Emendamento 361
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c bis) una chiara indicazione dell'impatto della gestione algoritmica sull'organizzazione del lavoro.

Or. en

Emendamento 362
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c bis) entro un lasso di tempo adeguato affinché i lavoratori possano accedere a consulenza, se necessario.

Or. en

Emendamento 363
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c bis) l'obiettivo del monitoraggio e le modalità con cui il sistema deve svolgerlo;

Or. en

Emendamento 364
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c bis) le variazioni del carico di lavoro, dell'intensità del lavoro, della programmazione, dell'orario di lavoro, della flessibilità o delle mansioni;

Or. en

Emendamento 365
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c ter) i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o risolvere il contratto di lavoro di un lavoratore o di non retribuire il lavoro svolto dallo stesso, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetto equivalente o pregiudizievole;

Or. en

Emendamento 366
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c ter) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

Or. en

Emendamento 367
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c quater) l'impatto di tali sistemi sulla progettazione e sulla gestione dell'organizzazione del lavoro.

Or. en

Emendamento 368
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c quater) le misure in atto per individuare e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;

Or. en

Emendamento 369
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c quinquies) i meccanismi di sorveglianza umana;

Or. en

Emendamento 370
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c sexies (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c sexies) le misure di formazione e sostegno per i lavoratori interessati.

Or. en

Emendamento 371
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. I datori di lavoro e i committenti di servizi forniscono in modo completo e dettagliato ai rappresentanti dei lavoratori e alle autorità nazionali competenti le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche.

Or. en

Emendamento 372
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 ter. Il trattamento dei dati personali da parte di un datore di lavoro o di un committente di servizi mediante sistemi di gestione algoritmica è un tipo di trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 35,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Nell'effettuare, a norma di tale disposizione, la valutazione dell'impatto del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi di gestione algoritmica sulla protezione dei dati personali dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali, ivi compreso sulle limitazioni del trattamento a norma dell'articolo 5 della presente direttiva, i datori di lavoro e i committenti di servizi, che agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, chiedono il parere dei lavoratori subordinati e dei loro rappresentanti.

Or. en

Emendamento 373
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 ***sono comunicate nel modo seguente***:	3. ***Ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi individuali sono comunicate, in modo conciso,*** le informazioni di cui al paragrafo 1 ***sui sistemi e sulle relative caratteristiche che incidono direttamente su di loro, comprese, laddove applicabili, le loro condizioni di lavoro***:

Or. en

Emendamento 374
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate nel modo seguente:	3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate***, attraverso il processo di informazione e consultazione dei rappresentati dei lavoratori,*** nel modo seguente:

Or. en

Emendamento 375
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate nel modo seguente:	3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate ***con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori*** nel modo seguente:

Or. en

Emendamento 376
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) il primo giorno di lavoro ***o prima del primo giorno di lavoro per i lavoratori subordinati e il primo giorno di validità del contratto per i lavoratori autonomi individuali***;	a) ***al più tardi*** il primo giorno di lavoro;

Or. en

Emendamento 377
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) il primo giorno di lavoro o prima del primo giorno di lavoro ***per i lavoratori subordinati e il primo giorno di validità del contratto per i lavoratori autonomi individuali***;	a) il primo giorno di lavoro o prima del primo giorno di lavoro;

Or. en

Emendamento 378
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) il primo giorno di lavoro o prima del primo giorno di lavoro per i lavoratori subordinati e il primo giorno di validità del contratto per i lavoratori autonomi individuali;	a) il primo giorno di lavoro o prima del primo giorno di lavoro per i lavoratori subordinati e il primo giorno di validità del contratto per i lavoratori autonomi individuali ***o le persone che svolgono un lavoro***;

Or. en

Emendamento 379
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) prima dell'introduzione di	b) prima dell'introduzione di

modifiche che incidono ***in maniera sostanziale*** sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio ***e sulla valutazione*** delle prestazioni lavorative;	modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio delle prestazioni lavorative; ***nonché***

Or. en

Emendamento 380
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono ***in maniera sostanziale*** sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio e sulla valutazione delle prestazioni lavorative;	b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio e sulla valutazione delle prestazioni lavorative;

Or. en

Emendamento 381
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 382
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) in qualsiasi momento su richiesta ***del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale.***	c) in qualsiasi momento su richiesta ***della persona che svolge un lavoro o dei suoi rappresentanti;***

Or. en

Emendamento 383
Isabelle Le Callennec

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) in qualsiasi momento su richiesta ***del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale***.	c) in qualsiasi momento su richiesta ***dei rappresentanti dei lavoratori per i datori di lavoro delle PMI***.

Or. en

Emendamento 384
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 bis. Inoltre, su richiesta del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale, le piattaforme di lavoro digitali forniscono loro in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche.

Or. en

Emendamento 385
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 ter. Ai rappresentanti dei lavoratori sono comunicate, in modo completo e dettagliato, le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche:
	a) prima dell'uso di detti sistemi;
	b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio delle prestazioni lavorative; nonché
	c) in qualsiasi momento su loro richiesta.
	Le autorità nazionali competenti possono chiedere di ricevere, in modo completo e dettagliato, le informazioni di cui al paragrafo 1 in qualsiasi momento su loro richiesta.

Or. en

Emendamento 386
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 quater. Se le informazioni ricevute sono inesatte o incomplete, i lavoratori subordinati o i lavoratori autonomi individuali, direttamente o tramite i propri rappresentanti, oppure i rappresentanti dei lavoratori o le autorità nazionali competenti hanno rispettivamente il

diritto di chiedere chiarimenti e dettagli aggiuntivi e ragionevoli in merito ai dati forniti e di ricevere una risposta precisa.

Or. en

Emendamento 387
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 quinquies. Le persone che partecipano a una procedura di assunzione o di selezione ricevono le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1. Le informazioni sono concise, riguardano solo i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati utilizzati in tale procedura e sono fornite prima dell'inizio della procedura di assunzione o di selezione.

Or. en

Emendamento 388
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in maniera chiara e facilmente comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano le informazioni in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere ***dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi***	Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in maniera chiara e facilmente comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano le informazioni in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere ***dalle persone che svolgono un lavoro***, evitando l'uso di

individuali, evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso.	un linguaggio inutilmente tecnico o complesso. ***Tuttavia tutti i dettagli tecnici e complessi devono essere messi a disposizione delle persone che svolgono un lavoro o dei loro rappresentanti su loro richiesta. I datori di lavoro e i committenti di servizi forniscono le informazioni sul modello di gestione algoritmica utilizzato, sul fornitore del modello e sugli obiettivi specifici che l'operatore e il datore di lavoro assegnano al modello sul luogo di lavoro in relazione alle persone che svolgono un lavoro.***

Or. en

Emendamento 389
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***in maniera chiara e facilmente comprensibile***. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano le informazioni in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi individuali, evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso.	Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***sotto forma di documento scritto, che può essere in formato elettronico. Le informazioni sono presentate in modo trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, prevedendo la possibilità di accedere alle competenze ove ritenuto necessario***. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano le informazioni in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi individuali, evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso.

Or. en

Emendamento 390
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono ***fornite in maniera chiara e facilmente comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano le informazioni in maniera adattata*** al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi individuali***, evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso***.	Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono ***presentate in modo trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro e adattato*** al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi individuali.

Or. en

Emendamento 391
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in maniera chiara e facilmente comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro ***e i committenti di servizi*** forniscano le informazioni in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati ***o dai lavoratori autonomi individuali***, evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso.	Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in maniera chiara e facilmente comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro forniscano le informazioni in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati, evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso.

Or. en

Emendamento 392
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 bis. I datori di lavoro e i committenti di servizi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle persone che partecipano a una procedura di assunzione o di selezione. Le informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4, sono concise, riguardano solo i sistemi di gestione algoritmica utilizzati in tale procedura e sono fornite prima dell'inizio della procedura di assunzione o di selezione.

Or. en

Emendamento 393
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 bis. Le informazioni sono fornite e trasmesse in formato cartaceo oppure, purché siano accessibili al lavoratore e possano essere conservate e stampate e purché il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, in formato elettronico.

Or. en

Emendamento 394
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes,

Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 ter. I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali hanno diritto alla portabilità dei dati personali generati attraverso l'esecuzione del lavoro nel contesto della gestione algoritmica, comprese valutazioni e recensioni, senza pregiudicare i diritti del committente del servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 395
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 quater. Il datore di lavoro o il committente di servizi fornisce gratuitamente ai lavoratori gli strumenti atti ad agevolare l'effettivo esercizio del loro diritto alla portabilità di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679 e al primo comma del presente paragrafo. Su richiesta del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale, il datore di lavoro o il committente di servizi trasmette tali dati personali direttamente a terzi.

Or. en

Emendamento 396
Evelyn Regner, Marc Angel

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 397
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario ***affinché*** il lavoratore subordinato ***o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti***.	5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario ***per*** il lavoratore subordinato.

Or. en

Emendamento 398
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. ***La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.***	5. ***I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali hanno diritto all'accesso regolare, su loro richiesta, ai dati personali generati attraverso l'esecuzione del lavoro nel contesto della gestione algoritmica, come pure alla portabilità di tali dati, senza pregiudicare i diritti del destinatario del servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.***

Or. en

Emendamento 399
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è ***limitata a quanto strettamente necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale*** possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che ***lo*** riguardano ed esercitare i propri diritti.	5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è ***proporzionale agli effetti sulla missione, l'organizzazione, la retribuzione e la valutazione della persona che svolge un lavoro affinché*** possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che ***la*** riguardano ed esercitare i propri diritti.

Or. en

Emendamento 400
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.	5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici ***o l'intelligenza artificiale*** influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.

Or. en

Emendamento 401
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo ***è*** limitata a quanto ***strettamente*** necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.	5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo ***può essere*** limitata a quanto necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.

Or. en

Emendamento 402
Georgiana Teodorescu

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione europea garantisce che, quando un sistema di IA è parzialmente o interamente utilizzato nel processo di lavoro di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo individuale per generare qualsiasi tipo di contenuto, sia esso un contenuto sintetico, audio o video, un'immagine, un testo o un prodotto software, gli output di tale sistema di IA siano contrassegnati in un formato facilmente leggibile e rilevabili come generati o manipolati interamente o parzialmente in maniera artificiale e che tale marcatura sia garantita anche dal datore di lavoro che utilizza tale sistema di IA.

Or. en

Emendamento 403
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 bis. Ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi individuali sono forniti gratuitamente gli strumenti atti ad agevolare l'effettivo esercizio dei loro diritti di accesso ai dati e alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679 e al primo comma del presente paragrafo. Se il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale lo desidera, tali dati personali sono trasmessi direttamente a terzi.

Or. en

Emendamento 404
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	5 bis. I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali hanno il diritto di accedere ai dati utilizzati per valutare le loro prestazioni e determinare l'organizzazione degli incarichi lavorativi, la programmazione dell'orario di lavoro, la retribuzione e le eventuali misure disciplinari.

Or. en

Emendamento 405
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Consultazione	
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	
2. Tali consultazioni includono:	
a) gli obiettivi alla base della diffusione o dell'aggiornamento e i	

processi lavorativi e i lavoratori interessati;

b) le variazioni del carico di lavoro, dell'intensità del lavoro, della programmazione, dell'orario di lavoro, della flessibilità o delle mansioni;

c) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

d) le tipologie di dati raccolti;

e) le misure in atto per individuare e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;

f) i meccanismi di sorveglianza umana;

g) le misure di formazione e sostegno per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali interessati.

Or. pl

Emendamento 406
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Consultazione	
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	

2. Tali consultazioni includono:

a) gli obiettivi alla base della diffusione o dell'aggiornamento e i processi lavorativi e i lavoratori interessati;

b) le variazioni del carico di lavoro, dell'intensità del lavoro, della programmazione, dell'orario di lavoro, della flessibilità o delle mansioni;

c) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

d) le tipologie di dati raccolti;

e) le misure in atto per individuare e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;

f) i meccanismi di sorveglianza umana;

g) le misure di formazione e sostegno per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali interessati.

Or. en

Emendamento 407
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Consultazione	
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto	

tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.

2. Tali consultazioni includono:

a) gli obiettivi alla base della diffusione o dell'aggiornamento e i processi lavorativi e i lavoratori interessati;

b) le variazioni del carico di lavoro, dell'intensità del lavoro, della programmazione, dell'orario di lavoro, della flessibilità o delle mansioni;

c) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

d) le tipologie di dati raccolti;

e) le misure in atto per individuare e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;

f) i meccanismi di sorveglianza umana;

g) le misure di formazione e sostegno per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali interessati.

Or. en

Emendamento 408
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – titolo

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Consultazione	Consultazione ***e partecipazione***

Or. en

Emendamento 409
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – titolo

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Consultazione	***Informazione e*** consultazione

Or. en

Emendamento 410
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro***, sull'assegnazione dei compiti*** o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE***, fatta salva la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[1 bis].

[1 bis] Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

Or. en

Emendamento 411
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE. ***La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di informazione e consultazione. Ai fini della presente direttiva, l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sono effettuate secondo le stesse modalità relative all'esercizio dei diritti di informazione e consultazione previste dalla direttiva 2002/14/CE.***

Or. en

Emendamento 412
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.***	1. ***La presente direttiva non pregiudica la direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda l'informazione e la consultazione, né le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 413
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica ***o di intelligenza artificiale***, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.

Or. en

Emendamento 414
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono ***direttamente*** sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni ***suscettibili di comportare*** cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono sulla retribuzione, ***sulla valutazione,*** sulle modalità di lavoro***, sull'organizzazione del lavoro*** o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni ***che comportano*** cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.

Or. en

Emendamento 415
Liesbet Sommen, Andrzej Buła

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione ***e l'uso*** di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della

direttiva 2002/14/CE.

Or. en

Emendamento 416
Leila Chaibi, Anthony Smith

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Pertanto, fatta salva l'autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto di contrattazione collettiva in relazione all'uso della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, nello specifico sin dall'inizio del processo e per tutto il ciclo di vita dei sistema di gestione algoritmica utilizzati. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti meccanismi che consentano ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori di dialogare in merito all'introduzione e all'uso della gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 417
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, quali

	definite all'articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2002/14/CE, riguardino anche le decisioni che possono comportare l'introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali del loro utilizzo. Ai fini del presente paragrafo, l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sono effettuate secondo le stesse modalità relative all'esercizio dei diritti di informazione e consultazione previste dalla direttiva 2002/14/CE.

Or. en

Emendamento 418
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Tali consultazioni includono:	2. Tali consultazioni includono***, a titolo non esaustivo***:

Or. en

Emendamento 419
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Tali consultazioni includono:	2. Tali consultazioni includono ***tra l'altro***:

Or. en

Emendamento 420
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Tali consultazioni includono:	2. Tali consultazioni includono ***tra l'altro***:

Or. en

Emendamento 421
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) le variazioni del carico di lavoro, dell'intensità del lavoro, della programmazione, dell'orario di lavoro, della flessibilità o delle mansioni;	b) le variazioni ***in particolare*** del carico di lavoro, dell'intensità del lavoro, della programmazione, dell'orario di lavoro, della flessibilità o delle mansioni;

Or. en

Emendamento 422
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	b bis) le modifiche che incidono sulla retribuzione o sulle relazioni contrattuali dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 423
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro;	c) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro ***e sui diritti fondamentali***;

Or. en

Emendamento 424
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	c bis) l'impatto sull'occupazione e sulle competenze;

Or. en

Emendamento 425
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) le ***tipologie*** di dati raccolti;	d) le ***categorie*** di dati raccolti ***e trattati, e le relative finalità***;

Or. en

Emendamento 426
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) le tipologie di dati raccolti;	d) le tipologie di dati raccolti ***e il loro trattamento***;

Or. en

Emendamento 427
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	d bis) le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali sistemi;

Or. en

Emendamento 428
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	d ter) i principali parametri presi in considerazione per prendere le decisioni e la misura in cui i sistemi decisionali automatizzati hanno un impatto sulle decisioni prese.

Or. en

Emendamento 429
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) le misure in atto per individuare ***e*** attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;	e) ***le garanzie e*** le misure in atto per individuare***,*** attenuare ***e correggere*** i pregiudizi o i risultati discriminatori;

Or. en

Emendamento 430
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) le misure in atto per individuare e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;	e) le misure in atto per individuare***,*** ***prevenire*** e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;

Or. en

Emendamento 431
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) i meccanismi di sorveglianza umana;	f) i meccanismi di sorveglianza umana ***volti a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono derivare dall'uso di sistemi di gestione algoritmica***;

Or. en

Emendamento 432
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) i meccanismi di sorveglianza umana;	f) i meccanismi di sorveglianza ***e verifica*** umana;

Or. en

Emendamento 433
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
g) le misure di formazione e sostegno per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali interessati.	g) le misure di formazione e sostegno per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali interessati ***come pure per i dirigenti che introducono e utilizzano tali sistemi***.

Or. en

Emendamento 434
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
g) le misure di formazione e sostegno per ***i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali interessati***.	g) le misure di formazione e sostegno per ***le persone interessate che svolgono un lavoro***.

Or. en

Emendamento 435
Leila Chaibi, Anthony Smith

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni in merito all'adozione di qualsiasi nuovo strumento di IA o di gestione algoritmica sul luogo di lavoro siano prese mediante un'equa codeterminazione, consentendo alle parti di opporsi all'introduzione di qualsiasi nuovo strumento se vi è un rischio giustificabile per i diritti dei lavoratori oppure se esso presenta distorsioni o difetti sistemici o rappresenta una minaccia per il benessere mentale o fisico delle persone che svolgono un lavoro o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 436
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'informazione e la consultazione, quali definite all'articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2002/14/CE, dei rappresentanti dei lavoratori da parte dei datori di lavoro riguardino anche le decisioni che possono comportare

l'introduzione della gestione algoritmica o modifiche sostanziali al suo utilizzo. I rappresentanti dei lavoratori possono essere assistiti da un esperto di loro scelta nella misura in cui ciò sia loro necessario per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Se un datore di lavoro o un committente di servizi ha più di 250 lavoratori nello Stato membro interessato, le spese dell'esperto sono a carico del datore di lavoro o del committente di servizi, purché siano proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire la frequenza delle richieste di un esperto, garantendo nel contempo l'efficacia dell'assistenza.

Or. en

Emendamento 437
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. I rappresentanti dei lavoratori possono essere assistiti da un esperto di loro scelta nella misura in cui ciò sia loro necessario per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Se un datore di lavoro ha più di 250 dipendenti nello Stato membro interessato, le spese dell'esperto sono a carico del datore di lavoro, purché siano proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire la frequenza delle richieste di un esperto, garantendo nel contempo l'efficacia dell'assistenza.

Or. en

Emendamento 438
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda l'informazione e la consultazione, né le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 439
Leila Chaibi, Anthony Smith

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 ter. Gli investimenti necessari per soddisfare tali esigenze dovrebbero essere presentati e discussi con i rappresentanti dei lavoratori, insieme a qualsiasi altro cambiamento sostanziale nell'organizzazione del lavoro o nelle pratiche di lavoro. L'introduzione di sistemi di gestione algoritmica nelle imprese e in altre organizzazioni dovrebbe essere soggetta alla contrattazione collettiva a livello settoriale e aziendale. I contratti collettivi dovrebbero riguardare anche i lavoratori delle PMI, che potrebbero non disporre di rappresentanti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 440
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 quater. Le imprese che desiderano introdurre strumenti di gestione algoritmica devono effettuare valutazioni d'impatto prima dell'attuazione dei cambiamenti come pure, in modo proporzionato e periodico, durante l'intero ciclo di vita del sistema algoritmico.

Or. en

Emendamento 441
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 quinquies. I rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro hanno il diritto di chiedere la consulenza di esperti indipendenti per esaminare la questione oggetto della procedura di informazione e consultazione prima di formulare la loro decisione.

Or. en

Emendamento 442
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis

Informazione e consultazione

1. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda l'informazione e la consultazione, né le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18).

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'informazione e la consultazione di cui all'articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2002/14/CE, effettuate dai datori di lavoro nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, riguardino anche le decisioni che possono portare all'introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o a modifiche significative del loro uso. Ai fini del presente paragrafo, l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sono effettuate sulla base degli stessi principi relativi all'esercizio dei diritti di informazione e consultazione previsti dalla direttiva 2002/14/CE.

3. I rappresentanti dei lavoratori possono essere assistiti da un esperto di loro scelta nella misura in cui ciò sia loro necessario per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere.

4. La consultazione può includere:

a) gli obiettivi alla base della diffusione o dell'aggiornamento e i processi lavorativi e i lavoratori interessati;

b) le variazioni del carico di lavoro, dell'intensità del lavoro, della programmazione, dell'orario di lavoro, della flessibilità o delle mansioni;

c) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

d) le tipologie di dati raccolti;

e) le misure in atto per individuare e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;

f) i meccanismi di sorveglianza umana;

g) le misure di formazione e sostegno per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali interessati.

Or. pl

Emendamento 443
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Prassi vietate	
1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato trattare dati personali riguardanti:	
a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;	
b) la neurosorveglianza;	
c) le conversazioni private;	
d) il comportamento dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali fuori servizio o in stanze private;	
e) la previsione dell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;	
f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulla situazione migratoria, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute, sull'appartenenza sindacale o sull'orientamento sessuale.	

2. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata nel senso di ammettere prassi altrimenti vietate a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

[10] ***Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (testo rilevante ai fini del SEE), PE/24/2024/REV/1, GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).***

Or. en

Emendamento 444
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Prassi vietate	
1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato trattare dati personali riguardanti:	
a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;	
b) la neurosorveglianza;	

c) le conversazioni private;

d) il comportamento dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali fuori servizio o in stanze private;

e) la previsione dell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulla situazione migratoria, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute, sull'appartenenza sindacale o sull'orientamento sessuale.

2. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata nel senso di ammettere prassi altrimenti vietate a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

[10] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (testo rilevante ai fini del SEE), PE/24/2024/REV/1, GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

Or. en

Emendamento 445
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – titolo

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Prassi vietate	***Limitazioni del trattamento dei dati personali***

Or. en

Emendamento 446
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri provvedono affinché ai*** datori di lavoro e ***ai committenti di servizi sia vietato trattare dati personali riguardanti***:	1. ***I*** datori di lavoro e ***gli enti aggiudicatori utilizzano i mezzi meno invasivi per la raccolta e il trattamento dei dati ai fini della gestione algoritmica.*** ***I dati personali sono trattati ai fini della gestione algoritmica solo se e nella misura in cui il trattamento è necessario almeno per l'esecuzione del contratto, l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica o l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, conformemente all'articolo 6, lettere b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.*** ***I datori di lavoro e gli enti aggiudicatori non possono***:

Or. en

Emendamento 447
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato trattare dati personali riguardanti:	1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato trattare ***o vendere i*** dati personali ***raccolti attraverso sistemi di gestione algoritmica o di intelligenza artificiale e*** riguardanti:

Or. en

Emendamento 448
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato trattare dati personali riguardanti:	1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato ***raccogliere, conservare, monitorare e*** trattare dati personali riguardanti:

Or. en

Emendamento 449
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti	1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti

di servizi sia vietato trattare dati personali riguardanti:	di servizi sia vietato trattare dati personali ***e collettivi*** riguardanti:

Or. en

Emendamento 450
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato trattare dati personali riguardanti:	1. Gli Stati membri provvedono affinché ai datori di lavoro e ai committenti di servizi sia vietato ***raccogliere e*** trattare dati personali riguardanti:

Or. pl

Emendamento 451
Evelyn Regner, Marc Angel

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;	a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali***, salvo se l'uso dei sistemi di IA ha finalità mediche o di sicurezza ed è stato concordato con i lavoratori o i loro rappresentanti***;

Or. en

Emendamento 452
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;	a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali***, salvo se l'uso dei sistemi di IA ha finalità mediche o di sicurezza***;

Or. en

Emendamento 453
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;	a) ***trattare dati personali concernenti*** lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;

Or. en

Emendamento 454
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) lo stato emotivo o psicologico ***dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali***;	a) lo stato emotivo o psicologico ***delle persone che svolgono un lavoro***;

Or. en

Emendamento 455
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) ***la neurosorveglianza;***	b) ***trattare dati personali concernenti l'attività cognitiva dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;***

Or. en

Emendamento 456
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) la neurosorveglianza;	b) la neurosorveglianza ***e la sorveglianza biometrica***;

Or. en

Emendamento 457
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) la neurosorveglianza;	b) la neurosorveglianza ***e i dati biometrici***;

Or. en

Emendamento 458
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) ***le*** conversazioni private;	c) ***trattare dati personali relativi a*** conversazioni private***, anche con altri lavoratori subordinati, lavoratori autonomi individuali e rappresentanti dei lavoratori***;

Or. en

Emendamento 459
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) le conversazioni private;	c) le conversazioni private***, le telefonate, le e-mail e i messaggi istantanei tra lavoratori, comprese le conversazioni con i rappresentanti dei lavoratori***;

Or. en

Emendamento 460
Georgiana Teodorescu

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) le conversazioni private;	c) le conversazioni private***, tranne nei casi in cui l'accesso potrebbe essere giustificato da un interesse legittimo a norma del regolamento (UE) 2016/679***;

Or. en

Emendamento 461
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) le conversazioni private;	c) le conversazioni private***, compresi gli scambi con altri lavoratori e con i rappresentanti dei lavoratori***;

Or. en

Emendamento 462
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) il comportamento dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali ***fuori servizio o in stanze private***;	d) il comportamento dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali ***quando non stanno offrendo o svolgendo un lavoro***;

Or. en

Emendamento 463
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) il comportamento ***dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali*** fuori servizio o in ***stanze private***;	d) il comportamento ***delle persone che svolgono un lavoro quando sono*** fuori servizio o in ***spazi privati***;

Or. en

Emendamento 464
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) ***il comportamento dei*** lavoratori subordinati o ***dei*** lavoratori autonomi ***individuali fuori servizio o in stanze private***;	d) ***raccogliere dati personali sui*** lavoratori subordinati o ***sui*** lavoratori autonomi ***quando non stanno lavorando***;

Or. en

Emendamento 465
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	d bis) la sorveglianza discreta sul posto di lavoro;

Or. en

Emendamento 466
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	d ter) un monitoraggio continuo e invasivo che non sia ragionevole, necessario e proporzionato per conseguire un obiettivo legittimo predefinito, in particolare:
	i) sorveglianza a circuito chiuso e tramite webcam, tracciamento dell'attività della tastiera e del mouse, navigazione sul web, utilizzo delle applicazioni, registrazione dello schermo o tracciamento GPS, del veicolo e dei dispositivi mobili senza comprovata necessità;
	ii) geolocalizzazione in tempo reale al di fuori dell'orario di lavoro o al di là di quanto strettamente necessario per l'esecuzione dei compiti;
	iii) raccolta di dati fisiologici, finanziari o medici;

Or. en

Emendamento 467
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) la previsione dell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;	e) la previsione dell'esercizio dei diritti fondamentali, ***attraverso dati individuali e collettivi,*** tra cui la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 468
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) ***la previsione dell'***esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;	e) ***trattare dati personali per prevedere l'***esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 469
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulla situazione migratoria, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute, sull'appartenenza sindacale ***o*** sull'orientamento sessuale.	f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulla situazione migratoria, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute, ***tra l'altro per quanto concerne malattie croniche o HIV,*** sull'appartenenza sindacale***, sulla vita sessuale,*** sull'orientamento sessuale***, sull'identità di genere, sull'espressione di genere o sui caratteri sessuali***.

Or. en

Emendamento 470
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulla situazione migratoria, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute, sull'appartenenza sindacale o sull'orientamento sessuale.	f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulla situazione migratoria, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute, ***tra l'altro per quanto concerne malattie croniche o HIV,*** sull'appartenenza sindacale***, sull'identità di genere, sulla vita sessuale*** o sull'orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 471
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) ***le deduzioni sull'origine*** razziale o etnica, ***sulla*** situazione migratoria, ***sulle*** opinioni politiche, ***sulle*** convinzioni religiose o filosofiche, ***sulla*** disabilità, ***sullo*** stato di salute, ***sull'appartenenza*** sindacale o ***sull'orientamento*** sessuale.	f) ***non trattano dati personali per desumere l'origine*** razziale o etnica, ***la*** situazione migratoria, ***le*** opinioni politiche, ***le*** convinzioni religiose o filosofiche, ***la*** disabilità, ***lo*** stato di salute, ***comprese le malattie croniche o la sieropositività, l'appartenenza*** sindacale***, la vita sessuale*** o ***l'orientamento*** sessuale ***di una persona***.

Or. en

Emendamento 472
Georgiana Teodorescu

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, ***sulla situazione migratoria,*** sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute**,** sull'appartenenza sindacale ***o sull'orientamento sessuale***.	f) le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute ***o*** sull'appartenenza sindacale.

Or. en

Emendamento 473
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	f bis) utilizzare l'identificazione biometrica obbligatoria;

Or. en

Emendamento 474
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	f ter) non trattano dati basati sulla biometria;

Or. en

Emendamento 475
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi non trattino altri dati che ospitano, quali i numeri di sicurezza sociale, le coordinate bancarie, i dati biometrici o le firme elettroniche.

Or. pl

Emendamento 476
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, dall'inizio della procedura di assunzione o di selezione.

Or. en

Emendamento 477
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. L'uso di sistemi di gestione algoritmica non deve violare i requisiti in materia di salute e sicurezza relativi all'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori nell'Unione europea conformemente alla direttiva 2003/88/CE.

Or. pl

Emendamento 478
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori subordinati o i lavoratori autonomi individuali dall'inizio della procedura di assunzione o di selezione.

Or. en

Emendamento 479
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 ter. Oltre ai sistemi di gestione algoritmica, il presente articolo si applica anche qualora i datori di lavoro o i committenti di servizi utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sulle condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 480
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Sorveglianza e verifica umana	
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro o dal committente dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida sugli aspetti essenziali del loro rapporto di lavoro o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario di lavoro, la retribuzione e le misure disciplinari, qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico.	
La spiegazione di cui al paragrafo 1 è fornita entro un termine ragionevole e in un formato accessibile e comprensibile per il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale interessato.	
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di	

un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale e qualsiasi variazione della retribuzione non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.

4. Gli Stati membri provvedono a che i rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali possano chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di avviare un riesame del funzionamento dei sistemi esistenti di gestione algoritmica qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 481
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Sorveglianza ***e verifica*** umana	Sorveglianza umana

Or. en

Emendamento 482
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – comma -1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro e gli enti aggiudicatori sorveglino e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, una valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di gestione algoritmica sui lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro.

Or. en

Emendamento 483
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e ***i committenti di servizi*** mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza ***umana*** su ***tutti i*** sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e ***i committenti di servizi*** designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti ***dell'entità*** responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e ***gli enti aggiudicatori*** mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza ***e valutazione umane*** su ***tutte le decisioni prese o sostenute dai*** sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro***, anche assicurando risorse umane sufficienti***. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e ***gli enti aggiudicatori*** designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti ***della persona*** responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni. ***Le persone incaricate di svolgere la funzione di supervisione e valutazione dispongono***

della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione, comprese quelle necessarie per non accogliere le decisioni automatizzate. Tali persone godono di protezione contro il licenziamento o equivalenti, contro l'adozione di misure disciplinari e altri trattamenti sfavorevoli per aver esercitato le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 484
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti ***dell'entità responsabile*** per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle ***loro*** decisioni.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica ***sviluppati e*** utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti ***delle persone responsabili*** per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del ***diritto di richiedere un*** riesame ***in cui verificatori umani siano coinvolti in modo significativo. Le persone incaricate dal datore di lavoro o dal committente di servizi della funzione di sorveglianza e valutazione dispongono*** delle ***competenze, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione, anche per non accogliere le*** decisioni ***automatizzate. Tali persone godono di protezione contro***

il licenziamento o equivalenti, contro l'adozione di misure disciplinari e altri trattamenti sfavorevoli per aver esercitato le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 485
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni. ***Le persone incaricate di monitorare il funzionamento e gli effetti di tali sistemi dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione, nonché per non accogliere le decisioni automatizzate. Queste persone godono di protezione contro il licenziamento o equivalenti, contro l'adozione di misure disciplinari e altri trattamenti sfavorevoli in relazione alle loro funzioni.***

Or. pl

Emendamento 486
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti ***dell'entità responsabile*** per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità ***alle*** norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica ***e di intelligenza artificiale*** utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti ***della persona o delle persone responsabili*** per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità ***alla presente direttiva e a tutte le altre*** norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni. ***Gli Stati membri impongono ai datori di lavoro e ai committenti di servizi di garantire risorse umane sufficienti per assicurare un controllo efficace e le persone che svolgono la funzione di supervisione e valutazione dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione, comprese quelle necessarie per non accogliere le decisioni automatizzate.***

Or. en

Emendamento 487
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino ***i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali*** e i loro rappresentanti dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro***, fornendo al personale impiegato una formazione adeguata sui potenziali rischi dei sistemi di gestione algoritmica***. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino ***le persone che svolgono il lavoro*** e i loro rappresentanti dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni ***su base regolare, condividendo le conclusioni del riesame con i rappresentanti dei lavoratori***.

Or. en

Emendamento 488
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro ***e i committenti di servizi*** mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro ***e i committenti di servizi*** designino e informino i lavoratori ***subordinati***, ***i lavoratori autonomi individuali*** e i loro rappresentanti dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro designino e informino i lavoratori, e***/o*** i loro rappresentanti***,*** dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, nonché del riesame delle loro

sistemi***, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili***, nonché del riesame delle loro decisioni.	decisioni.

Or. en

Emendamento 489
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora dal riesame di cui al paragrafo 1 emerga un elevato rischio di discriminazione sul lavoro nell'uso di sistemi gestione algoritmica o si rilevi che decisioni individuali prese o sostenute da sistemi di gestione algoritmica hanno violato i diritti di un lavoratore, il datore di lavoro o il committente di servizi adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, una modifica del sistema di gestione algoritmica o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro.

Or. en

Emendamento 490
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro sorveglino e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e

in ogni caso ogni due anni, una valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro.

Or. pl

Emendamento 491
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 ter. Le informazioni sulla valutazione a norma del paragrafo 1 sono trasmesse ai rappresentanti dei lavoratori. I datori di lavoro e i committenti di servizi mettono inoltre tali informazioni a disposizione dei lavoratori e dei lavoratori autonomi individuali e, su loro richiesta, delle autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 492
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori ***subordinati e i lavoratori autonomi individuali*** abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro ***o dal committente dei servizi*** una	2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida ***sulla***

spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida ***sugli aspetti essenziali*** del ***loro*** rapporto di lavoro ***o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario*** di ***lavoro, la retribuzione e le misure disciplinari, qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da*** un sistema algoritmico.

cessazione del rapporto di lavoro ***da parte*** di un sistema algoritmico.

Or. en

Emendamento 493
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro o dal committente dei servizi una spiegazione ***orale o*** scritta in merito a qualsiasi decisione che ***incida sugli aspetti essenziali del loro rapporto*** di lavoro ***o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario*** di lavoro***, la retribuzione*** e ***le misure disciplinari***, ***qualora un'eventuale*** decisione ***relativa a*** tali ***questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro o dal committente dei servizi una spiegazione scritta in merito a qualsiasi decisione che ***sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi individuali l'accesso a una persona di contatto designata dal datore di lavoro o dal committente di servizi per discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi che hanno portato alla decisione. I datori di lavoro e i committenti di servizi garantiscono che tali persone di contatto dispongano della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione.***

Or. en

Emendamento 494
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro o ***dal committente*** dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione ***che incida sugli aspetti essenziali del loro rapporto di lavoro*** o ***contrattuale***, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario di lavoro, la retribuzione e le misure disciplinari***, qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro o ***dai committenti*** dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione ***adottata o sostenuta dalla gestione algoritmica*** o ***dall'intelligenza artificiale***, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario di lavoro, la retribuzione e le misure disciplinari.

Or. en

Emendamento 495
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ***ottenere dal datore*** di ***lavoro*** o ***dal committente dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida sugli aspetti***	***2. Qualora dalla supervisione o dalla valutazione di cui al paragrafo 1 emerga un elevato rischio di discriminazione sul lavoro nell'uso*** di ***sistemi*** di ***monitoraggio automatizzati*** o ***di sistemi decisionali automatizzati o si rilevi che decisioni individuali prese o sostenute da sistemi di***

essenziali del loro rapporto di lavoro o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, ***la programmazione dell'orario*** di lavoro***, la retribuzione e*** le misure ***disciplinari***, ***qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata*** o ***sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico***.	***monitoraggio automatizzati o da sistemi decisionali automatizzati hanno violato i diritti di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo individuale***, ***il datore*** di lavoro ***o l'ente aggiudicatore adotta*** le misure ***necessarie***, ***compresa, se del caso, una modifica del sistema di gestione algoritmica*** o ***la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro***.

Or. en

Emendamento 496
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché ***i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali*** abbiano il diritto***, su richiesta,*** di ottenere dal datore di lavoro o dal committente dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida sugli aspetti essenziali del loro rapporto di lavoro o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario di lavoro, la retribuzione e le misure disciplinari, qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico.	2. Gli Stati membri provvedono affinché ***le persone che svolgono un lavoro*** abbiano il diritto di ottenere dal datore di lavoro o dal committente dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida sugli aspetti essenziali del loro rapporto di lavoro o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario di lavoro, la retribuzione e le misure disciplinari, qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico.

Or. en

Emendamento 497
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La spiegazione di cui al paragrafo 1 è fornita entro ***un termine ragionevole*** e in un formato accessibile e comprensibile per il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale interessato.	La spiegazione di cui al paragrafo 1 è fornita entro ***due settimane dal ricevimento della richiesta*** e in un formato accessibile e comprensibile per il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale interessato. ***Qualora la decisione violi i diritti di una persona che svolge un lavoro, il datore di lavoro rettifica tale decisione senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dall'adozione della decisione. Qualora tale rettifica non sia possibile, il datore di lavoro offre un adeguato risarcimento del danno subito. In ogni caso, il datore di lavoro adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, una modifica del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare che tali decisioni siano adottate in futuro.***

Or. pl

Emendamento 498
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La spiegazione di cui al paragrafo 1 è fornita entro ***un termine ragionevole*** e in un formato accessibile e comprensibile per il ***lavoratore subordinato o*** il ***lavoratore autonomo individuale interessato***.	La spiegazione di cui al paragrafo 1 è fornita ***senza indebito ritardo ed*** entro ***due settimane dal ricevimento della richiesta*** e in un formato accessibile e comprensibile per ***la persona interessata che svolge*** il ***lavoro affinché capisca chiaramente la decisione e le motivazioni. Se una spiegazione non è possibile a causa della complessità del sistema che impedisce di individuare il processo decisionale, la decisione è considerata nulla e il sistema è vietato.***

Or. en

Emendamento 499
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La spiegazione di cui al paragrafo 1 ***è fornita*** entro un termine ragionevole ***e in un formato accessibile e comprensibile per il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale interessato***.	***Le informazioni sulla valutazione a norma del*** paragrafo 1 ***sono trasmesse ai rappresentanti dei lavoratori*** entro un termine ragionevole***. I datori di lavoro mettono tali informazioni a disposizione anche delle autorità nazionali competenti su loro richiesta. Gli enti aggiudicatori mettono tali informazioni a disposizione dei lavoratori autonomi individuali, su loro richiesta, in un formato per essi accessibile e comprensibile***.

Or. en

Emendamento 500
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. I lavoratori e i loro rappresentanti che agiscono per loro conto hanno il diritto di chiedere a un datore di lavoro o a un committente di servizi di riesaminare le decisioni di cui al paragrafo 2. Il datore di lavoro o il committente di servizi risponde a tale richiesta fornendo al lavoratore subordinato o al lavoratore autonomo una risposta sufficientemente precisa e adeguatamente motivata sotto

forma di un documento scritto, che può essere in formato elettronico, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento della richiesta.

Tali richieste comportano un riesame imparziale, tempestivo e significativo da parte di un supervisore umano designato, il quale:

- valuta l'adeguatezza e l'equità di una decisione,

- tiene conto dei contributi e degli elementi di prova forniti dal lavoratore subordinato o dal lavoratore autonomo individuale.

Or. en

Emendamento 501
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 ter. Qualora la decisione di cui al paragrafo 2 violi i diritti di un lavoratore, il datore di lavoro o il committente di servizi rettifica tale decisione senza indugio e in ogni caso entro due settimane dall'adozione della decisione. Qualora tale rettifica non sia possibile, il datore di lavoro o il committente di servizi offre un adeguato risarcimento del danno subito. In ogni caso, il datore di lavoro o il committente di servizi adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, la modifica del sistema di gestione algoritmica o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro.

Or. en

Emendamento 502
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 quater. I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali hanno il diritto di essere assistiti dai loro rappresentanti o consulenti legali durante la procedura di ricorso e di accedere ai dati, alle registrazioni e alla documentazione pertinenti necessari per comprendere e contestare le decisioni.

Or. en

Emendamento 503
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale ***e*** qualsiasi variazione della retribuzione non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale***,*** qualsiasi variazione della retribuzione ***e qualsiasi decisione con effetti analoghi o qualsiasi altra decisione che incida sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro o di altri rapporti contrattuali*** non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di

un supervisore umano ***e rispettano il regolamento (UE) 2024/1689 sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio***.

Qualora tali decisioni siano sostenute da un sistema di gestione algoritmica, i datori di lavoro o i committenti di servizi forniscono al lavoratore subordinato o al lavoratore autonomo individuale una motivazione scritta di tale decisione senza indebito ritardo e al più tardi alla data in cui essa prende effetto.

Or. en

Emendamento 504
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale e qualsiasi variazione della retribuzione non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.	3. Gli Stati membri provvedono affinché ***tutte*** le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale e qualsiasi variazione della retribuzione ***o azione disciplinare*** non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica ***o dell'intelligenza artificiale***. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano ***e una dichiarazione scritta motivata dovrebbe essere fornita al lavoratore subordinato o al lavoratore autonomo individuale senza indebito ritardo e al più tardi alla data in cui prende effetto***.

Or. en

Emendamento 505
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione*** di ***un rapporto di lavoro*** o ***di*** un rapporto contrattuale***, il rinnovo*** o ***il mancato rinnovo di un accordo contrattuale e*** qualsiasi variazione della retribuzione ***non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di*** un ***supervisore*** umano.	3. ***Qualsiasi decisione*** di ***limitare, sospendere*** o ***risolvere*** un rapporto contrattuale o qualsiasi variazione della retribuzione ***di una persona che svolge un lavoro o qualsiasi altra decisione che causi un pregiudizio equivalente deve essere presa da*** un ***essere*** umano.

Or. pl

Emendamento 506
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale ***e*** qualsiasi variazione della retribuzione ***non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di*** un ***supervisore*** umano.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, ***riguardanti*** il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale***, riguardanti*** qualsiasi variazione della retribuzione ***o qualsiasi altra decisione di pregiudizio equivalente siano adottate da*** un ***essere*** umano.

Or. en

Emendamento 507
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro ***o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale*** e qualsiasi variazione della retribuzione non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro e qualsiasi variazione della retribuzione non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.

Or. en

Emendamento 508
Leila Chaibi, Anthony Smith

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale ***e qualsiasi variazione della retribuzione*** non ***siano adottate esclusivamente*** sulla base della gestione algoritmica***. Tali decisioni*** sono ***anche*** soggette ***a riesame e*** decisione ***definitiva*** di un supervisore umano.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale non ***devono essere adottate*** sulla base della gestione algoritmica ***e*** sono soggette ***unicamente alla*** decisione di un supervisore umano.

Or. en

Emendamento 509
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative a eventuali modifiche delle retribuzioni non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.

Or. en

Emendamento 510
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali possano chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di avviare un riesame del funzionamento dei sistemi esistenti di gestione algoritmica qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 511
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali possano chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di avviare un riesame del funzionamento dei sistemi esistenti di gestione algoritmica qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 512
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che ***i rappresentanti dei*** lavoratori subordinati e ***dei*** lavoratori autonomi individuali ***possano chiedere al datore*** di lavoro ***o al committente*** di ***servizi di avviare un riesame del funzionamento*** dei ***sistemi esistenti di gestione algoritmica*** qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.	4. Gli Stati membri provvedono a che ***il datore di lavoro o il committente di servizi effettui regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, una valutazione dell'impatto della gestione algoritmica sui*** lavoratori subordinati e ***i*** lavoratori autonomi individuali***, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni*** di lavoro ***e sulla parità*** di ***trattamento sul lavoro. I rappresentanti dei lavoratori subordinati e*** dei ***lavoratori autonomi individuali possono chiedere tale riesame*** qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni***, discriminazioni*** o difetti sistemici o

rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 513
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i rappresentanti ***dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali*** possano chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di avviare un riesame del funzionamento dei sistemi esistenti di gestione algoritmica qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico ***dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali*** o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.	4. Gli Stati membri provvedono a che i rappresentanti ***delle persone che svolgono un lavoro*** possano chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di avviare un riesame del funzionamento dei sistemi esistenti di gestione algoritmica qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico ***delle persone che svolgono un lavoro*** o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. ***Il datore di lavoro risponde a tale richiesta fornendo ai lavoratori una risposta motivata sotto forma di un documento scritto che può essere in formato elettronico, entro due settimane dal ricevimento della richiesta.***

Or. en

Emendamento 514
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che	4. Gli Stati membri provvedono a che

i ***rappresentanti dei*** lavoratori subordinati e ***dei*** lavoratori autonomi individuali ***possano*** chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di ***avviare un riesame del funzionamento dei sistemi esistenti di gestione algoritmica qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati*** o ***dei lavoratori autonomi individuali o per la salute*** e ***la sicurezza sul luogo di lavoro***.	i lavoratori subordinati e ***i*** lavoratori autonomi individuali ***o i loro rappresentanti abbiano il diritto di*** chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di ***riesaminare le decisioni di cui al paragrafo 3. Essi rispondono a tale richiesta fornendo alla persona una risposta scritta debitamente motivata senza indebito ritardo e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora la decisione di cui al paragrafo 3 violi i diritti della persona, il datore di lavoro*** o ***il committente di servizi rettifica tale decisione senza indugio*** e ***in ogni caso entro due settimane dall'adozione della decisione***.

Or. en

Emendamento 515
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali o i loro rappresentanti possano avviare un riesame del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica o di intelligenza artificiale esistenti qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 516
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente articolo non pregiudica le procedure disciplinari e di licenziamento previste dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 517
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro o i committenti di servizi stabiliscano misure preventive riguardanti la diffusione e l'uso di sistemi di gestione algoritmica o di intelligenza artificiale e il rischio di pregiudizi e risultati discriminatori, in particolare quelli basati sul genere, l'origine razziale o etnica, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale o altre caratteristiche protette.

Or. en

Emendamento 518
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Riesame umano
	1. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione, in forma orale o scritta, da una persona di contatto per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato. La spiegazione è fornita in modo trasparente e intelligibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Le persone di contatto dispongono delle competenze, della formazione e dell'autorità necessarie per esercitare tale funzione.
	2. I datori di lavoro e gli enti aggiudicatori forniscono ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi individuali una motivazione scritta in merito a qualsiasi decisione adottata riguardante l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale, variazioni della retribuzione o qualsiasi altra decisione di pregiudizio equivalente o qualsiasi altra decisione che incida sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro o di altri rapporti contrattuali, senza indebito ritardo e al più tardi alla data in cui prende effetto.
	3. I lavoratori subordinati e i loro rappresentanti nonché i lavoratori autonomi individuali hanno il diritto di chiedere ai datori di lavoro e agli enti aggiudicatori di riesaminare le decisioni di cui al paragrafo 1. I datori di lavoro e gli enti aggiudicatori rispondono a tale richiesta fornendo una risposta sufficientemente precisa e adeguatamente motivata mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due

settimane dal ricevimento della richiesta.

4. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 violi i diritti di un lavoratore subordinato o un lavoratore autonomo individuale, la decisione è rettificata senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dalla sua adozione. Qualora tale rettifica non sia possibile, il datore di lavoro o l'ente aggiudicatore offre un adeguato risarcimento per il danno subito. In ogni caso, il datore di lavoro o l'ente aggiudicatore adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, la modifica del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro.

5. Il presente articolo non pregiudica le procedure disciplinari e di licenziamento previste dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 519
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	
1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro:	
a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata sui	

lavoratori;

b) valutino se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro;

c) introducano adeguate misure di prevenzione e protezione.

Or. en

Emendamento 520
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	
1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro:	
a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata sui lavoratori;	
b) valutino se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro;	
c) introducano adeguate misure di prevenzione e protezione.	

Or. en

Emendamento 521
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro:	1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro***, con la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali***:

Or. en

Emendamento 522
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro:	1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro ***o i committenti di servizi***:

Or. en

Emendamento 523
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel	*(Non concerne la versione italiana)*

settore della sicurezza e della salute sul lavoro, gli Stati membri provvedono a che i datori di lavoro:

Or. en

Emendamento 524
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la ***loro*** salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata ***sui lavoratori***;	a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la salute e sicurezza ***delle persone che svolgono un lavoro***, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata ***sulle persone che svolgono un lavoro***;

Or. en

Emendamento 525
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata sui lavoratori;	a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata sui lavoratori ***subordinati e i lavoratori autonomi individuali***;

Or. en

Emendamento 526
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici ***nonché l'indebita pressione esercitata sui lavoratori***;	a) valutino i rischi del sistema di gestione algoritmica per la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici;

Or. en

Emendamento 527
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) valutino i rischi ***del sistema*** di gestione algoritmica per la ***loro*** salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici ***nonché l'indebita pressione esercitata sui lavoratori***;	a) valutino i rischi ***dei sistemi*** di gestione algoritmica ***o di intelligenza artificiale*** per la salute e sicurezza ***dei lavoratori***, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici;

Or. en

Emendamento 528
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) valutino se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro;	b) valutino se le garanzie ***obbligatorie*** di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro;

Or. en

Emendamento 529
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	b bis) monitorino e riesaminino l'impatto di tali sistemi sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro durante tutto il loro ciclo di vita, compresi la segnalazione e il follow-up degli incidenti;

Or. en

Emendamento 530
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) introducano adeguate misure di prevenzione e protezione.	c) introducano adeguate misure di prevenzione e protezione ***o possano revocare l'impiego di tale sistema se nessuna di esse è stata efficace***.

Or. en

Emendamento 531
Isabelle Le Callennec

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	I datori di lavoro delle PMI possono essere esentati dagli obblighi di cui alle lettere da a) a c), a meno che i rappresentanti dei lavoratori non richiedano esplicitamente che tali valutazioni siano effettuate.

Or. en

Emendamento 532
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. A tale riguardo, i sistemi di monitoraggio automatizzati o semiautomatizzati non sono utilizzati se esercitano un'indebita pressione sui lavoratori o se mettono altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale dei lavoratori. Nei casi in cui gli impatti non possano essere attenuati, gli Stati membri limitano o vietano l'uso di sistemi che producono tali impatti.

Or. en

Emendamento 533
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l'informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.

Or. en

Emendamento 534
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. I datori di lavoro e i committenti di servizi non utilizzano sistemi di gestione algoritmica in modo da esercitare un'indebita pressione sui lavoratori o sui lavoratori autonomi individuali o da mettere altrimenti a rischio la loro sicurezza e salute fisica e mentale.

Or. en

Emendamento 535
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. I datori di lavoro non utilizzano sistemi di gestione algoritmica o di intelligenza artificiale in modo da

esercitare un'indebita pressione sui lavoratori o da mettere altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 536
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 ter. I datori di lavoro e i committenti di servizi non utilizzano sistemi di gestione algoritmica in modo da esercitare un'indebita pressione sui lavoratori, da portare a un'indebita intensificazione del lavoro o a carichi di lavoro nocivi per la salute o da mettere altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 537
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 ter. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali, anche da violenze e molestie, gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi adottino misure preventive, anche prevedendo canali di

segnalazione efficaci.

Or. en

Emendamento 538
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 quater. Nei casi in cui gli impatti negativi dei sistemi di gestione algoritmica non possano essere attenuati, gli Stati membri limitano o vietano l'uso di sistemi o funzionalità che producono tali impatti.

Or. en

Emendamento 539
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 quinquies. I datori di lavoro e i committenti di servizi provvedono affinché i lavoratori, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti siano informati e consultati in modo chiaro e accessibile in merito all'introduzione, al funzionamento e alle finalità di tali sistemi, nonché ai rischi per la salute e la sicurezza associati. Essi consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di partecipare al monitoraggio e al riesame costanti degli impatti di tali sistemi sulla salute e sulla

sicurezza sul lavoro.

Or. en

Emendamento 540
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Promozione della contrattazione collettiva sulla gestione algoritmica e sull'intelligenza artificiale sul luogo di lavoro
	Fatta salva l'autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto di contrattazione collettiva per quanto riguarda la gestione algoritmica e l'intelligenza artificiale sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 541
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Formazione obbligatoria
	Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a

norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Or. en

Emendamento 542
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 7 ter
	Sostegno alle PMI
	Gli Stati membri garantiscono l'offerta di orientamenti su misura e meccanismi di sostegno dedicati per aiutare le PMI a comprendere e attuare efficacemente i loro obblighi relativi ai sistemi di gestione algoritmica e intelligenza artificiale ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 543
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Responsabilità delle autorità nazionali competenti	

1. Gli Stati membri incaricano i rispettivi ispettorati del lavoro di vigilare sull'uso sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

2. Gli ispettorati del lavoro sono incaricati di monitorare, controllare e valutare:

a) la sicurezza dei sistemi algoritmici utilizzati nei contesti occupazionali, in particolare per quanto riguarda la loro incidenza sulla salute psicofisica dei lavoratori;

b) l'assenza di pregiudizi e discriminazioni nella progettazione, nella diffusione o nel funzionamento di tali sistemi;

c) l'incidenza dei sistemi di gestione algoritmica sull'orario di lavoro e sulla pressione da prestazioni esercitata sui lavoratori;

d) il rispetto delle pertinenti disposizioni della presente direttiva e di altre normative applicabili dell'Unione e nazionali, tra cui le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e parità di trattamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ispettorati del lavoro dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 544
Arba Kokalari, Henrik Dahl, Jörgen Warborn

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***

Responsabilità delle autorità nazionali competenti

1. Gli Stati membri incaricano i rispettivi ispettorati del lavoro di vigilare sull'uso sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

2. Gli ispettorati del lavoro sono incaricati di monitorare, controllare e valutare:

a) la sicurezza dei sistemi algoritmici utilizzati nei contesti occupazionali, in particolare per quanto riguarda la loro incidenza sulla salute psicofisica dei lavoratori;

b) l'assenza di pregiudizi e discriminazioni nella progettazione, nella diffusione o nel funzionamento di tali sistemi;

c) l'incidenza dei sistemi di gestione algoritmica sull'orario di lavoro e sulla pressione da prestazioni esercitata sui lavoratori;

d) il rispetto delle pertinenti disposizioni della presente direttiva e di altre normative applicabili dell'Unione e nazionali, tra cui le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e parità di trattamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ispettorati del lavoro dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 545
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – comma -1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	-1 bis. L'autorità o le autorità di controllo incaricate di controllare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì responsabili del controllo e dell'applicazione della presente direttiva per quanto concerne le questioni relative alla protezione dei dati, conformemente alle pertinenti disposizioni dei capi VI, VII e VIII del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 546
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri incaricano ***i rispettivi ispettorati*** del lavoro di vigilare sull'uso sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri incaricano ***le rispettive autorità nazionali competenti, comprese, se del caso, le autorità*** del lavoro ***e gli organismi per la parità,*** di vigilare sull'uso sicuro ***dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro*** e ***sull'impatto sulle condizioni di lavoro, sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda il loro impatto sulla salute fisica e mentale dei lavoratori e sulla parità di trattamento, in particolare sull'uso*** non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 547
Angelika Winzig

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***incaricano i rispettivi*** ispettorati del lavoro ***di vigilare sull'uso sicuro*** e ***non discriminatorio*** dei sistemi ***di gestione algoritmica sul luogo*** di ***lavoro***.	1. Gli Stati membri ***provvedono affinché gli*** ispettorati del lavoro ***o le autorità nazionali equivalenti possano, ove opportuno*** e ***proporzionato, supervisionare l'uso*** dei sistemi ***algoritmici, senza duplicare i controlli o i meccanismi*** di ***conformità esistenti a norma del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 548
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri incaricano i rispettivi ispettorati del lavoro di vigilare sull'uso sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri incaricano i rispettivi ispettorati del lavoro di vigilare sull'uso sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica ***e intelligenza artificiale*** sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 549
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri incaricano i rispettivi ispettorati del lavoro di vigilare sull'uso sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri incaricano i rispettivi ispettorati del lavoro di vigilare sull'uso ***trasparente,*** sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 550
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 cooperano, se del caso, all'applicazione della presente direttiva nell'ambito delle rispettive competenze. A tal fine, tali autorità scambiano tra loro informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nel quadro di ispezioni o indagini, su richiesta o di propria iniziativa.

Or. en

Emendamento 551
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Gli ispettorati del lavoro sono incaricati di monitorare, controllare e valutare:	***soppresso***
a) la sicurezza dei sistemi algoritmici utilizzati nei contesti occupazionali, in particolare per quanto riguarda la loro incidenza sulla salute psicofisica dei lavoratori;	
b) l'assenza di pregiudizi e discriminazioni nella progettazione, nella diffusione o nel funzionamento di tali sistemi;	

c) l'incidenza dei sistemi di gestione algoritmica sull'orario di lavoro e sulla pressione da prestazioni esercitata sui lavoratori;

d) il rispetto delle pertinenti disposizioni della presente direttiva e di altre normative applicabili dell'Unione e nazionali, tra cui le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e parità di trattamento.

Or. en

Emendamento 552
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) la sicurezza dei sistemi algoritmici utilizzati nei contesti occupazionali, in particolare per quanto riguarda la loro incidenza sulla salute psicofisica dei lavoratori;	a) la sicurezza dei sistemi algoritmici utilizzati nei contesti occupazionali, in particolare per quanto riguarda la loro incidenza sulla salute psicofisica ***e i diritti fondamentali*** dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 553
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) l'incidenza dei sistemi di gestione algoritmica sull'orario di lavoro ***e sulla*** pressione da prestazioni esercitata sui lavoratori;	c) l'incidenza dei sistemi di gestione algoritmica sull'orario di lavoro***, la*** pressione da prestazioni esercitata sui lavoratori***, la retribuzione, le misure disciplinari che incidono sulla carriera del lavoratore o il cambiamento o la cessazione del rapporto contrattuale***;

Or. en

Emendamento 554
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) l'incidenza ***dei sistemi*** di ***gestione algoritmica*** sull'orario di lavoro e sulla pressione da prestazioni esercitata sui lavoratori;	c) l'incidenza di ***tali sistemi*** sull'orario di lavoro e sulla pressione da prestazioni esercitata sui lavoratori;

Or. en

Emendamento 555
Marlena Maląg

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ispettorati del lavoro dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni.	3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ispettorati del lavoro dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni. ***A tal fine gli Stati membri prevedono una formazione adeguata per le autorità nazionali competenti e garantiscono la disponibilità di competenze tecniche nel settore della gestione algoritmica, per consentire loro di svolgere i loro compiti.***

Or. pl

Emendamento 556
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ispettorati del lavoro dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni.	3. Gli Stati membri provvedono***, con ogni mezzo e senza alcuna restrizione imposta direttamente o indirettamente dalle autorità dell'UE,*** affinché i loro ispettorati del lavoro dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 557
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché ***i loro ispettorati*** del ***lavoro*** dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni.	3. Gli Stati membri provvedono affinché ***le autorità nazionali competenti, in conformità*** del ***diritto o delle pratiche nazionali,*** dispongano di risorse, poteri e competenze tecniche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 558
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Promozione della contrattazione collettiva

1. Fatta salva l'autonomia delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché le parti sociali siano effettivamente coinvolte, attraverso un confronto riguardante i diritti e gli obblighi stabiliti nella presente direttiva.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto di contrattazione collettiva in relazione a misure volte a garantire un uso trasparente della gestione algoritmica sul luogo di lavoro e la protezione dei lavoratori per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali.

Or. en

Emendamento 559
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Diritto di ricorso
	Fatti salvi gli articoli 79 e 82 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, compresi quelli il cui rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale è cessato, abbiano accesso a una risoluzione delle controversie tempestiva, efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compreso il risarcimento

adeguato del danno subito, in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 560
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Monitoraggio, controllo ed esecuzione
	Gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e adottano misure efficaci conformemente al diritto o alle prassi nazionali per garantire l'uso sicuro e non discriminatorio dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro in cooperazione con le autorità competenti o, se del caso, le parti sociali.

Or. en

Emendamento 561
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Diritto di ricorso
	Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, compresi quelli il cui rapporto di lavoro o altro rapporto

contrattuale è cessato, abbiano accesso a una risoluzione delle controversie tempestiva, efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compreso il risarcimento adeguato del danno subito, in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 562
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Controllo, attuazione e sanzioni
	1. L'autorità di controllo incaricata di controllare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 è altresì responsabile del controllo e del rispetto dell'applicazione della presente direttiva per quanto concerne le questioni relative alla protezione dei dati, conformemente alle pertinenti disposizioni dei capi VI, VII e VIII del regolamento (UE) 2016/679.
	2. Le autorità di cui al paragrafo 1 e le altre autorità nazionali competenti cooperano, se del caso, nell'applicazione della presente direttiva nell'ambito delle rispettive competenze, in particolare qualora sorgano questioni relative all'impatto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o semiautomatizzati e dei sistemi decisionali sulle persone che svolgono un lavoro. A tal fine, tali autorità scambiano tra loro informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nel quadro di ispezioni o indagini, su richiesta o di propria iniziativa.
	3. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 di cui al

paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di disposizioni della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

4. Le sanzioni sono effettive, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione commessa dall'impresa, al numero di persone che svolgono un lavoro interessate e al fatturato netto della società.

Or. en

Emendamento 563
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Procedure a nome o a favore dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali
	Fatto salvo l'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali di cui alla presente direttiva e i soggetti giuridici che, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a difendere i loro diritti, possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali

rappresentanti e soggetti giuridici possano agire per conto o a sostegno di uno o più lavoratori subordinati e lavoratori autonomi individuali di cui alla presente direttiva in caso di violazione dei diritti o degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 564
Leila Chaibi, Anthony Smith, Sebastian Everding

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Clausola di non regressione
	1. La presente direttiva non costituisce una ragione valida per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto alle persone che svolgono un lavoro negli Stati membri.
	2. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alle persone che svolgono un lavoro o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli alle persone che svolgono un lavoro, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
	3. La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro da altri atti giuridici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 565
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Sanzioni
	1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Il limite massimo per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 si applica in caso di violazioni della presente direttiva.
	2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono conto di eventuali fattori aggravanti o attenuanti pertinenti applicabili alle circostanze della violazione.
	Gli Stati membri provvedono affinché si applichino sanzioni specifiche in caso di violazioni ripetute dei diritti e degli obblighi di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 566
Johan Danielsson

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter

Contrattazione collettiva

Fatti salvi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni, gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e applicare contratti collettivi, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, che stabiliscono disposizioni riguardanti tutti gli aspetti dell'introduzione, dell'attuazione e dell'uso di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro durante l'intero ciclo di vita, che potrebbero differire da quelli di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 567
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter
	Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un procedimento giudiziario promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 568
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 quater
	Diritto di ricorso e protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli
	1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, ove applicabile, dai contratti collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato, abbiano accesso a una risoluzione efficace, tempestiva e imparziale delle controversie e sia loro garantito il diritto di ricorso in caso di violazione dei diritti relativi a un uso trasparente della gestione algoritmica sul luogo di lavoro e alla protezione dei lavoratori in relazione al trattamento dei loro dati personali.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a proteggere i lavoratori e i loro rappresentanti, compresi quelli che sono membri o rappresentanti dei sindacati, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo rivolto al datore di lavoro o da una procedura promossa al fine di ottenere il rispetto in caso di violazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 569
Irena Joveva

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 quater
	Non regresso e disposizioni più favorevoli
	1. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri, anche in relazione alle procedure stabilite per la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché alle prerogative esistenti dei loro rappresentanti.
	2. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
	3. La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi individuali da altri atti giuridici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 570
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 quater
	Accesso alle prove
	1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti riguardanti le disposizioni della presente direttiva, gli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti possano ordinare al datore di lavoro o al committente di servizi di esibire qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali dispongano del potere di ordinare l'esibizione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano pertinenti ai fini del procedimento. Essi provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali, quando ordinano l'esibizione di tali informazioni, dispongano di misure efficaci per proteggerle.

Or. en

Emendamento 571
Kim Van Sparrentak
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 quinquies
	Protezione contro il licenziamento e onere della prova
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e ogni misura destinata a preparare il licenziamento di lavoratori per il fatto che essi hanno esercitato i diritti previsti dalla

presente direttiva.

2. I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o delle misure equivalenti. Il datore di lavoro fornisce tali ragioni per iscritto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4. Il paragrafo 3 non osta a che gli Stati membri introducano norme probatorie più favorevoli ai lavoratori che danno avvio a un procedimento amministrativo o giudiziario per presunta violazione di uno qualsiasi dei diritti o degli obblighi connessi ai diritti e agli obblighi di cui alla presente direttiva.

5. Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 3 ai procedimenti nei quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o a un'altra autorità o un altro organo competente.

6. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica ai procedimenti penali.

Or. en

Emendamento 572
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes,

Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 quinquies
	Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, inclusi i loro rappresentanti, da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro e al committente di servizi o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 573
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 sexies
	Protezione dal licenziamento
	1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto dei lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, o l'adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l'adozione di misure equivalenti, per il

fatto che tali persone hanno esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.

2. I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali che ritengono di essere stati licenziati, che il loro contratto sia stato risolto o di essere stati sottoposti ad azioni con effetto equivalente per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento, della risoluzione del contratto o di qualsiasi azione equivalente. Il datore di lavoro o il committente di servizi fornisce tali motivi per iscritto senza indebito ritardo.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità o un altro organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati licenziamento, risoluzione del contratto o azione equivalente, incomba al datore di lavoro o al committente di servizi dimostrare che il licenziamento, la risoluzione del contratto o la misura equivalente erano basati su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4. Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 3 ai procedimenti nei quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o a un'altra autorità o un altro organo competente.

5. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica ai procedimenti penali.

Or. en

Emendamento 574
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 septies
	Controllo e sanzioni
	1. L'autorità o le autorità di controllo incaricate di controllare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì responsabili del controllo e del rispetto dell'applicazione della presente direttiva per quanto concerne le questioni relative alla protezione dei dati, conformemente alle pertinenti disposizioni dei capi VI, VII e VIII del regolamento (UE) 2016/679.
	2. Le autorità di cui al paragrafo 1 e le altre autorità nazionali competenti cooperano, se del caso, nell'applicazione della presente direttiva nell'ambito delle rispettive competenze, in particolare qualora sorgano questioni relative all'impatto dei sistemi di gestione algoritmica sui lavoratori. A tal fine, tali autorità scambiano tra loro informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nel quadro di ispezioni o indagini, su richiesta o di propria iniziativa.
	3. Le autorità nazionali competenti cooperano attraverso lo scambio di pertinenti informazioni e migliori pratiche sull'attuazione della presunzione legale, con il sostegno della Commissione.
	4. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 di cui al paragrafo 1, e a potenziali sentenze basate sull'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in

attuazione di disposizioni della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione commessa dall'impresa e al numero di lavoratori interessati.

Or. en

Emendamento 575
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 octies
	Contrattazione e azioni collettive
	1. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e applicare contratti collettivi o di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto o alle prassi nazionali che prevedono norme più specifiche o supplementari per quanto riguarda l'uso di sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro, purché soddisfino o superino i requisiti minimi di cui alla presente direttiva.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti sociali siano adeguatamente coinvolte nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche e delle misure relative ai sistemi di gestione algoritmica.

Or. en

Emendamento 576
Marc Angel, Nora Mebarek, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Isilda Gomes, Gabriele Bischoff, Evelyn Regner, Idoia Mendia, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Romana Jerković, Estelle Ceulemans

Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 8 nonies
	Divieto di regressione e disposizioni più favorevoli
	L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva.

Or. en